
SCHEMA DI CONVENZIONE

CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE DI MOLFETTA (BA)

TRA

Il CONCEDENTE, Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (in breve "AGER"), con sede legale in Modugno (Ba), Z.I., alla via Delle Magnolie ex ENAIP, n. 6/8, c.a.p. 70026, C.F. 93473040728 in persona del Direttore Generale, Avv. Gianfranco Grandaliano, nato a [•] il [•], C.F: GRNGFR67M06D643Q, domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;

E

Il CONCESSIONARIO, [•], con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], c.a.p. [•], C.F./P.I. [•], R.E.A. n. [•], in persona del Legale rappresentante *pro-tempore* [•], nato a [•], il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

Concedente e Concessionario di seguito anche "**Parte**" (individualmente) o "**Parti**"(congiuntamente)

PREMESSO CHE

1. Con la legge regionale n. 20 del 4 agosto 2016, è stata istituita l'Agenda territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ("AGER" o il "Concedente"), al fine di dare attuazione al piano regionale dei rifiuti, approvato con la Deliberazione n. 204 dell'8 ottobre 2013 del Consiglio Regionale (il "PRR").
2. Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 209/2019, la Regione Puglia ha approvato la strategia regionale in materia di trattamento e recupero dei rifiuti urbani differenziati, individuando gli interventi volti all'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani, di cui al verbale del 18 gennaio 2019.
3. Con Delibera CIPE n. 55/2016, recante "*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013. Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli obiettivi di servizio e riparto delle risorse residue*", sono stati destinati alla Regione Puglia complessivamente € 35.000.000,00 per il rafforzamento della dotazione impiantistica per il trattamento dei rifiuti urbani, in attuazione della strategia per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva europea 2008/98/CE;; Con l'anzidetta Delibera, nonché con Delibere CIPE n. 25/2016 e n. 26/2018, sono state definite le modalità di attuazione di detti interventi e si è stabilito che gli stessi debbano attuarsi attraverso l'attivazione di Accordi di Programma; con la DGR n. 989 del 25.06.2020, così come modificata e integrata con DGR n. 1312 del 07.08.2020, la Regione Puglia ha approvato lo schema di Accordo di Programma con cui regolare i rapporti tra sé, il Ministero dell'Ambiente (oggi MiTE) e l'AGER, individuata quale soggetto attuatore degli interventi sottesi all'Accordo di Programma anzidetto, tra cui quello di realizzazione di un impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale in C.da Coda della Volpe – Molfetta (BA) (l'"**Impianto**").
4. In data 24.09.2020 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra il MATTM (ora MiTE), Direzione Generale per l'economia circolare, la Regione Puglia, Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche e l'AGER nella qualità di soggetto attuatore, approvato con Decreto del MATTM (ora MiTE) prot. n. ECIDEC-2020-000041 del 01.10.2020 per la copertura dell'importo complessivo di € 9.973.671,00 (IVA inclusa), di cui € 5.973.671,00 assegnati all'attuazione dell'intervento "Impianto di trattamento e recupero rifiuti raccolti dal servizio di spazzamento stradale in località Molfetta (BA) – C/da Coda della Volpe".
5. L'area oggetto di intervento (l'"**Area**") è ubicata nel Comune di Molfetta (BA) in località "C.da Coda della Volpe", ed è di proprietà dell'Azienda Servizi Municipalizzati s.r.l., partecipata del Comune di Molfetta al 100%, messa a disposizione del Comune per vent'anni, come da Deliberazione del Consiglio di Amministrazione (punto n. 3 all'o.d.g. della seduta del 09.01.2018); Sull'area è presente una stazione di trasbordo rifiuti urbani gestita dalla Società Azienda Servizi Municipalizzati s.r.l. (**ASM**), funzionante ed attiva e per la quale il Concessionario stipulerà apposita convenzione con ASM Srl.. Sono presenti solo fabbricati in cls, che dovranno essere demoliti e una tettoia metallica, al di sotto della quale verrà installato l'impianto di trattamento e recupero con la tecnologia *soil washing*. Il sito è opportunamente recintato.
6. Con D.C.R. 68 del 14 dicembre 2021 è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (il "**PRGRU**"), attualmente vigente.
7. Il PRGRU prevede per i rifiuti da spazzamento stradale, al 2025, un fabbisogno complessivo di circa 60.000 tonnellate annue e, vista la carente copertura impiantistica a livello regionale, la realizzazione di n. 2 impianti pubblici, di cui uno a copertura dell'area nord in agro di Molfetta (BA), e l'altro a copertura dell'area sud in agro di Statte (TA). I due complessi impiantistici garantiranno la copertura del fabbisogno regionale; Con Determinazione del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 393 del 27.09.2021 è stato rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii relativo all' Impianto finalizzato al trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale da ubicarsi nel comune di Molfetta (BA);
8. Il progetto definitivo dell'Impianto (il "**Progetto Definitivo**") è stato validato dall'Avv. Gianfranco Grandaliano, a seguito dell'attività di verifica della INARCHECK SPA, dopo aver valutato le osservazioni residue, derivanti dal rapporto di verifica, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (il "**Codice**"), giusto atto di validazione del 06 luglio 2022. Il Progetto Definitivo è stato approvato da AGER con Determina del Direttore Generale n. 284 del 06 luglio 2022, in linea tecnica ed economica. L'Impianto è progettato secondo la tecnologia del *soil-washing*, una tecnologia di trattamento ex situ per il lavaggio dei terreni, suoli contaminati o rifiuti, con l'obiettivo di recuperare almeno il 60-70% dei materiali e ridurre quindi la quantità e la eventuale pericolosità dei rifiuti conferiti in discarica. La produttività dell'Impianto, come evidenziato dai dati di progetto, sarà pari a circa 45.000 ton/anno. L'Impianto effettuerà le operazioni di recupero, come da allegato C alla parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ("**TU Ambiente**"). L'impianto in progetto prevede il recupero dei materiali ghiaia, ghiaietto e sabbia, utilizzabili in vari campi del settore delle costruzioni. Il materiale inerte recuperato tramite il processo potrà essere classificato come End of Waste, ai sensi della Legge n.128 del 02/11/2019 con cui è stato modificato l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
9. Con D.G.R. n. 1090 del 28.07.2022, è stato approvato l'aggiornamento infra-annuale del prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia – luglio 2022, in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del

- decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
10. Gli elaborati economici di progetto definitivo, aggiornati sulla base del prezzario vigente, sono stati approvati da Ager con Determina del Direttore Generale n. ... del
 11. In data [•], con provvedimento n. [•], AGER ha approvato la Documentazione di Gara per l'affidamento della concessione per la progettazione esecutiva, costruzione e gestione dell'Impianto (la "**Concessione**"), mediante procedura di gara aperta da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 164, comma 2 e 170 e ss. del Codice, ponendo a base di gara il Progetto Definitivo.
 12. Il bando di gara per l'affidamento della Concessione è stato pubblicato: in data [•] sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; in data [•] sul sito informatico presso l'Osservatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione; in data [•] sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE); in data [•] sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni n. [•] o su Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. [•] del [•], in data [•] sul profilo del committente di AGER, e, in data [•], per estratto, sui seguenti quotidiani [•].
 13. In data [•], con provvedimento [•] n. [•] è stato individuato [•], quale aggiudicatario finale della Concessione [•], ai sensi dell'art. 173 del Codice.
 14. In data [•], con provvedimento [•] n. [•], AGER ha disposto l'affidamento della Concessione relativa all'intervento di [•] in favore di [•].
 15. [eventuale] In data [•], ai sensi dell'art. 184 del Codice, è stata costituita la Società di Progetto [•] con capitale sociale di euro [•], sede legale in [•], alla via [•], n. [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese [•], la quale è subentrata a titolo originario nella posizione dell'aggiudicatario.
 16. L'aggiudicatario ha, altresì, presentato, in data [•], la documentazione relativa all'impegno dei seguenti soggetti: [•] a finanziare la realizzazione dell'Impianto.
 17. Su tale base, AGER ha disposto, in data [•], con provvedimento [•] n. [•], la stipula della presente convenzione di Concessione (la "**Convenzione**"), in ossequio al disposto dell'art. 165, comma 3 del Codice e ha acquisito la documentazione necessaria a tal fine, inclusa la garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del Codice ed effettuato le verifiche antimafia.
 18. In data [•] AGER ha ottenuto da ASM, per atto n.[.] il diritto di superficie sull'Area.
 19. Con la Convenzione, le Parti intendono disciplinare la Concessione di progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'Impianto, dando atto che costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario:
 1. l'importo dell'investimento pari a [•];
 2. la durata della Concessione, pari a 24 (ventiquattro) anni e 10 mesi;
 3. l'importo e le modalità di corresponsione del contributo pubblico, pari a [•];
 4. le modalità di remunerazione del concessionario di cui agli artt. 29 e 30 della Convenzione, e gli altri elementi indicati nel piano economico e finanziario allegato alla Convenzione (il "**PEF Contrattuale**").

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. I Documenti Contrattuali, elencati nell'Allegato 1, tra cui la Documentazione di Gara e l'Offerta, il PEF Contrattuale, nonché le Autorizzazioni ottenute sul Progetto Definitivo, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati alla Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e si intendono qui integralmente richiamati.
3. Ove non specificatamente indicato, ogni riferimento a giorni è da intendersi a giorni di calendario naturali e consecutivi, escludendo il primo e includendo l'ultimo, a meno che sia festivo, nel qual caso si considera il giorno successivo non festivo.
4. Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.
5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nella Convenzione e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni della Convenzione.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini della Convenzione, i termini elencati nell'Allegato 2 alla Convenzione, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'allegato medesimo.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. La Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.
2. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:
 - a. è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere la Convenzione ed adempiere, validamente, alle obbligazioni da essa derivanti;
 - b. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c. è in possesso, al momento della stipula della Convenzione e sarà in possesso per tutta la durata della stessa, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, Autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
 - d. non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dalla Convenzione;
 - e. non esistono motivi ostativi alla stipula della Convenzione, ai sensi dell'art. 32, commi 9 e 11 del Codice;
 - f. ai sensi e per gli effetti di legge - segnatamente, art. 53, comma 16-*ter* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii. -, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato, autonomo, d'incarichi professionali con ex dipendenti del Concedente, che abbiano esercitato poteri autoritativi, o negoziali, per conto dello stesso, nei confronti del Concessionario o dei suoi soci, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di pubblico impiego;
 - g. non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
 - h. non ha corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno, direttamente od attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro od altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque, volte a facilitare la conclusione della Convenzione, obbligandosi, altresì, a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro od altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Concessione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - i. con riferimento alla Gara, non ha in corso, né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e artt. 2 e ss. della Legge 287/1990 e ss.mm.ii., e che l'Offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
3. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 2 del presente articolo, ovvero il Concessionario non rispettasse, per tutta la durata della Concessione, gli impegni ivi stabiliti alla lettera h) del predetto comma 2, la Convenzione si intenderà risolta di diritto in virtù e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., secondo quanto previsto all'art. 42 [CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE *EX LEGE*] della Convenzione, per fatto e colpa del Concessionario.
4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il CUP e il CIG su tutta

la documentazione amministrativa e contabile relativa all'Intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 e ss.mm.ii., dalla Legge 136 e dall'art. 15 [OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI] della Convenzione.

4. OGGETTO

1. La Convenzione ha ad oggetto l'affidamento in Concessione della progettazione esecutiva, della realizzazione, della gestione funzionale ed economica, ai sensi degli artt. 164 e ss. del Codice, dell'Impianto.
2. Il valore della Concessione è pari a euro [...] (.../00 euro).
3. In particolare, formano oggetto del Concessione le seguenti attività:
 - a. la predisposizione del Progetto Esecutivo dell'Impianto;
 - b. ogni analisi e/o attività connessa e funzionale all'esecuzione e alla gestione dell'Impianto;
 - c. l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al Progetto Esecutivo;
 - d. la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell'Impianto, secondo le previsioni del Progetto Esecutivo e del Piano di Manutenzione, nonché nel Capitolato di Gestione, dell'Impianto e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Convenzione;
 - e. la gestione, comprensiva dell'esercizio, lo sfruttamento economico dell'Impianto e delle sue pertinenze da parte del Concessionario, mediante il Servizio, nonché l'espletamento degli ulteriori Servizi Commerciali per tutta la durata della Concessione, in conformità a quanto previsto nel Capitolato di Gestione e nella Sezione V della Convenzione.
4. Rientrano nella gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività, a carico del Concessionario:
 - a. garantire il processo di trattamento dei rifiuti da spazzamento conferiti, attraverso la tecnica del *Soil Washing*, ai sensi dell'art.184 *ter* del TU Ambiente, finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto;
 - b. effettuare tutte le attività di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria dell'Impianto prevista nel Capitolato di Gestione e comunque ogni azione tesa a evitare fermo impianti, riduzione della sua capacità produttiva, la produzione di flussi non conformi, eccetera;
 - c. garantire la presenza sull'Impianto del personale specializzato;
 - d. rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni degli Enti di controllo sia in fase di Autorizzazione che in fase di esercizio;
 - e. mantenere in piena efficienza funzionale tutti i sistemi di trattamento ed abbattimento delle emissioni in ambiente esterno, nonché delle eventuali misure di compensazione ambientale;
 - f. provvedere ai controlli ed agli autocontrolli periodici e/o comunque richiesti dagli Enti di controllo;
 - g. provvedere, ove necessario, alla periodica taratura delle attrezzature;
 - h. dotarsi di adeguate scorte di materiali di consumo, attrezzature, parti di ricambio, in maniera tale da garantire la massima continuità dell'esercizio dell'Impianto;
 - i. corrispondere i canoni per i vari consumi di acqua e combustibili e di tutte le utenze in generale;
 - j. garantire la perfetta manutenzione del verde e della vegetazione nell'Area;
 - k. garantire la perfetta manutenzione della palazzina uffici;
 - l. garantire la pulizia quotidiana delle aree interne ed esterne all'Impianto; all'uopo si doterà di sistema di spazzatura e aspirazione industriale delle polveri;
 - m. provvedere a redigere il DVR e all'applicazione delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81: (D.Lgs. 81/2008);
 - n. gestire il ciclo di trattamento e, precisamente
 - i. procedure di omologa e accettazione;
 - ii. scarico rifiuti da avviare al recupero;
 - iii. trattamento a seconda del rifiuto stesso;
 - iv. stoccaggio dei materiali trattati e avvio al recupero e/o smaltimento;
 - o. attuare il Piano di Monitoraggio Ambientale approvato in sede di PAUR; Le attività, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, devono essere realizzate in conformità alle previsioni della Convenzione.
5. La Concessione si articola nelle seguenti fasi:
 - a. Fase di Progettazione: in tale fase, il Concessionario deve svolgere le attività di progettazione esecutiva del rifacimento dell'Impianto, con lo svolgimento di ogni prestazione inerente all'attività di progettazione medesima ai sensi della Convenzione, dei Documenti Contrattuali e della normativa vigente in materia, nonché in ottemperanza a tutte le prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni acquisite in sede di PAUR ex art. 27bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii;
 - b. Fase di Costruzione: in tale fase, il Concessionario deve svolgere le attività di costruzione dell'Impianto con l'esecuzione di ogni prestazione inerente all'attività di costruzione ai sensi della Convenzione, dei Documenti Contrattuali e della normativa vigente in materia; in tale fase è, altresì, compresa la Fase di Esercizio Provvisorio;
 - c. Fase di Gestione: in tale fase, che prende avvio a partire dal Verbale di Messa in Esercizio, il

Concessionario deve svolgere le attività di gestione ed esercizio dell'Impianto, comprese le attività di Manutenzione Ordinaria e di Manutenzione Straordinaria, ai sensi della Convenzione, dei Documenti Contrattuali e della normativa vigente in materia.

6. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione della Concessione e quella che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza della stessa, è, e resta, di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione della Concessione.
7. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della Concessione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.
8. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati.

5. DURATA

1. La Convenzione ha la durata complessiva di 24 anni (fase di gestione) + 20 mesi (fase di progettazione e costruzione) decorrenti dalla data del Verbale di Consegna, di cui all'art. 16 [CONSEGNA E AVVIO DELL'ESECUZIONE] della Convenzione, di cui:
 - a. 5(cinque) mesi per la Fase di Progettazione, comprensiva della redazione, da parte del Concessionario, entro mesi 45 giorni dal Verbale di Consegna, del Progetto Esecutivo e della successiva verifica e validazione dello stesso, nonché dell'eventuale rilascio di relativi pareri ed Autorizzazioni ulteriori, rispetto a quelle già ottenute (PAUR) ai fini della stipula della Convenzione;
 - b. 13 (tredici) mesi per la Fase di Costruzione, come da Cronoprogramma, che tiene conto delle annuali condizioni climatiche avverse;
 - c. 2 (due) mesi per la Fase di Commissioning e Collaudo;
 - d. 24 (ventiquattro) anni per la gestione dell'Impianto.
2. La durata complessiva della Concessione è fissa. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo, eventuali ritardi nella chiusura della Fase di Progettazione e/o della Fase di Costruzione, che non siano imputabili a Fatto del Concedente o a Forza Maggiore, restano a carico del Concessionario, il quale non potrà richiedere una proroga della Fase di Gestione.
3. Ai sensi dell'art. 175, comma 1 del Codice e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 [AUTORIZZAZIONI] e dall'art. 27 [SOSPENSIONE E PROROGA DEL SERVIZIO] della Convenzione, non è ammessa la proroga della Concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario di garantire, su richiesta del Concedente, la gestione dell'Impianto per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di gara per un nuovo concessionario, o appaltatore, o per la riassunzione diretta da parte di AGER.
4. Oltre tali ipotesi, la proroga della Concessione può essere unicamente conseguenza della Revisione, ai sensi dell'art. 32 [RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO] della Convenzione.
5. Il termine per la consegna, ai sensi dell'art. 16 [CONSEGNA E AVVIO DELL'ESECUZIONE] della Convenzione, è fissato in 30 (trenta) giorni a partire dalla stipula della Convenzione.

SEZIONE II- SOCIETÀ DI PROGETTO

[Tale Sezione va inserita qualora sia costituita la Società di Progetto ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del Codice (facoltà dell'aggiudicatario)]

6. SOCIETÀ DI PROGETTO

1. Il Concessionario dichiara e garantisce quanto segue:
 - a. il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto, ai sensi dell'art. 184 del Codice e ha un capitale sociale di euro [indicare la cifra] interamente sottoscritto e versato [ovvero versato nella misura del [•] % ([•] per cento)];
 - b. la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:
 - i. soci costruttori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione SOA:
 - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);
 - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);
 - ii. soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione [ove il bando abbia previsto specifici requisiti a carico di questi ultimi]:
 - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);
 - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);
 - iii. soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di gara:
 - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);
 - (nome del Socio) (• quota % di partecipazione).
2. Il Concessionario si impegna a:
 - a. comunicare tempestivamente al Concedente e, comunque, entro [•] ([•]) giorni, ogni variazione della composizione sociale del Concessionario risultante dal libro dei soci;
 - b. trasmettere annualmente al Concedente la visura camerale aggiornata;
 - c. trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre [•] ([•]) giorni dalla data di approvazione, il bilancio di esercizio depositato;
 - d. se del caso, mantenere per tutta la durata della Concessione il capitale sociale minimo, indicato nel Bando di Gara, pari a Euro [•] e trasmettere, annualmente, al Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante solidità patrimoniale della Società di Progetto;
 - e. mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento della Convenzione e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni della Convenzione medesima;
 - f. comunicare al Concedente entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia, o fatto, che possa determinare la perdita da parte di uno, o più, soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento della Convenzione. Con la stessa comunicazione, il Concessionario è tenuto ad indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali, ovvero la sostituzione del socio.

7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO

1. I soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale del Concessionario e a garantirne il buon adempimento degli obblighi sino a:
 - a. la data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo, per i soci costruttori di cui all'art. 6 [SOCIETÀ DI PROGETTO], comma 1, lett. b), punto i) della Convenzione;
 - b. il decorso dei primi 3 (tre) anni dal Verbale di Messa in Esercizio, per i soci gestori di cui all'art. 6 [SOCIETÀ DI PROGETTO], comma 1, lett. b), punto ii) della Convenzione.
2. Successivamente alle date di cui al comma 1 del presente articolo, la cessione delle [quote/azioni] rappresentanti il capitale sociale della Società di Progetto, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Codice è ammessa. Il Concessionario deve comunicare, per iscritto, al Concedente la prospettata operazione di cessione delle [quote/azioni], indicando i dati dell'eventuale socio subentrante. La cessione delle [quote/azioni] può avvenire esclusivamente previa autorizzazione scritta del Concedente, che non sarà irragionevolmente negata, laddove risulti, dalla verifica effettuata dal Concedente, la sussistenza dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante, in relazione alla fase di esecuzione della Concessione in cui ci si trova. Il Concedente deve concludere le verifiche ed inviare al Concessionario la comunicazione scritta di autorizzazione, o di diniego, entro il termine di 20 (venti) giorni. In caso di diniego, nella relativa comunicazione, il Concedente è tenuto ad indicare le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del soggetto subentrante. Nel caso in cui, entro il suddetto termine di 20 (venti) giorni, il Concedente non faccia pervenire al Concessionario alcuna comunicazione scritta di autorizzazione, o diniego, circa l'ingresso del socio subentrante, la cessione delle [quote/azioni] del Concessionario si intende tacitamente autorizzata.

3. Fatto salvo quanto precede, nei casi di sostituzione di cui all'art. 6 [SOCIETÀ DI PROGETTO], comma 2, lettera f) della Convenzione, il soggetto subentrante deve essere in possesso, oltre che dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, di requisiti minimi di qualificazione analoghi a quelli previsti nel Bando di Gara con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della Concessione alla data del subentro e deve essere individuato dal Concessionario entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione potrà avvenire esclusivamente dietro previa autorizzazione scritta del Concedente, che non sarà irragionevolmente negata, laddove risulti, dalla verifica effettuata dal Concedente, la sussistenza dei requisiti del socio subentrante. Il Concedente dovrà concludere le verifiche ed inviare al Concessionario la comunicazione scritta di autorizzazione, o di diniego, entro il termine di 30 (trenta) giorni. In caso di diniego, nella relativa comunicazione, il Concedente è tenuto ad indicare le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del soggetto subentrante. Nel caso in cui, entro il termine di 30 (trenta) giorni, il Concedente non faccia pervenire al Concessionario alcuna comunicazione scritta di autorizzazione, o diniego, circa l'ingresso del soggetto subentrante, la cessione delle [quote/azioni] del Concessionario si intende tacitamente autorizzata.
4. Senza pregiudizio per quanto precede, le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione, di all'art. 6 [SOCIETÀ DI PROGETTO], comma 1, lett. b), punto iii) della Convenzione, possono entrare nella, e uscire dalla, compagine sociale del Concessionario in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 10 (dieci) giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.
5. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione degli obblighi della Convenzione e delle previsioni di legge applicabili, nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nella Documentazione di Gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.
6. Nelle ipotesi di cessione di [quote/azioni] del Concessionario, trovano, in ogni caso, applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.

8. RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI SOCI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184, comma 3 del Codice, i soci della Società di Progetto restano solidamente responsabili con la Società di Progetto nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del Contributo percepito, salvo che la Società di Progetto, o i soci direttamente per conto della Società di Progetto, forniscano al Concedente garanzia bancaria, o assicurativa, di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Contributo corrisposto dal Concedente, ai sensi dell'art. 30 [CONTRIBUTO] della Convenzione. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo.

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

9. AUTORIZZAZIONI

1. Ferme restando le Autorizzazioni già conseguite in sede di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle eventuali ulteriori Autorizzazioni necessarie per la Progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell'Impianto, ogni ulteriore Autorizzazione da ottenere di competenza del Concessionario ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni, di cui al comma 1 del presente articolo, sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il ritardo derivi dal Fatto del Concedente o Forza Maggiore e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo ed azione ai fini dell'ottenimento delle stesse. In caso di aggravio imputabile al Concessionario si applica la penale, di cui all'art. 24 [PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE] della Convenzione o, qualora applicabile, l'art. 44 [RISOLUZIONE PER MOTIVI ATTRIBUIBILI AL CONCESSIONARIO] della Convenzione.
3. Qualora il Concessionario dimostri che il ritardo derivi dal fatto del terzo e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento delle stesse, nulla è dovuto tra le Parti, fermo restando che il Concessionario avrà diritto ad un'estensione della Fase di Gestione per un numero di giorni pari al ritardo derivante dal fatto del terzo, ferma restando l'eventuale attivazione del procedimento di Revisione, ai sensi dell'art. 32 [RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO] della Convenzione.
4. Spetta al Concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite, in particolare rispettando tutte le prescrizioni in esse contenute.

10. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente ha l'obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni a suo carico previste nella Convenzione al fine di consentire al Concessionario l'esecuzione delle attività per la Progettazione, costruzione, esercizio e gestione dell'Impianto, e, in generale, per consentire la corretta esecuzione della Convenzione, nei termini, alle condizioni e con i tempi previsti nella Convenzione e nei Documenti Contrattuali, nonché in conformità alla normativa vigente in materia. In caso di violazione di tali obbligazioni, il Concedente incorrerà nelle conseguenze, di volta in volta, disciplinate nella Convenzione.
2. In particolare, il Concedente dà atto di aver ottenuto, per atto pubblico, stipulato in data [•], presso il Notaio [•], la proprietà superficaria dell'Area, così da poterla mettere a disposizione del Concessionario, libera da ogni vincolo che possa ostacolare le attività di quest'ultimo in relazione alla Concessione.
3. Compete al Concedente:
 - a. prestare - nell'ambito delle proprie competenze - la massima collaborazione al Concessionario per il conseguimento delle ulteriori Autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'Impianto;
 - b. affidare la verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del Codice Appalti;
 - c. validare e approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario, ai sensi dell'art. 17 [PROGETTAZIONE] della Convenzione, corredato dalle Autorizzazioni, di cui all'art. 9 [AUTORIZZAZIONI] della Convenzione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua verifica. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche, e/o integrazioni, al Progetto Esecutivo presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;
 - d. nominare il RUP, il Direttore dei Lavori (ed eventualmente l'ufficio di Direzione dei Lavori), l'organismo di Collaudo, il Direttore dell'Esecuzione, il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, o CSE, nel rispetto dell'art. 31, comma 13 del Codice e delle altre disposizioni vigenti in materia;
 - e. richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
 - f. vigilare sulla corretta gestione dell'Impianto da parte del Concessionario, in conformità ai livelli di qualità riferiti alle prestazioni da garantire, così come descritti nel Capitolato di Gestione, quale risultante dall'Offerta, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
 - g. erogare il Contributo alle scadenze e per gli importi previsti contrattualmente;
 - h. svolgere ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente ed applicabile in materia;
 - i. segnalare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e ss.mm.ii. e del Codice, nonché gli

eventuali provvedimenti adottati.

4. Il Concedente si impegna a comunicare tempestivamente e, comunque entro 5 (cinque) giorni, al Concessionario ogni evento rilevante, ogni circostanza e/o provvedimento nella sua disponibilità o di sua conoscenza che condizioni la Concessione, purché la comunicazione al Concessionario non sia contraria a disposizioni di legge, o provvedimenti da qualunque autorità emananti. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere, tempestivamente, e, comunque, entro 5 (cinque) giorni, al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
 - a. ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente, o di sua conoscenza, relativo agli obblighi assunti;
 - b. ogni informazione e/o documento utile in relazione allo stato degli immobili e dell'Area;
 - c. ogni eventuale provvedimento del Concedente o di altre autorità pubbliche in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;
 - d. ogni eventuale condizione applicabile alla vendita del Prodotto risultante dal trattamento;
 - e. l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione.

11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, a svolgere tutte le attività inerenti alla progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dell'Impianto e quant'altro rientri nell'oggetto della Concessione.
2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:
 - a. aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi e dei manufatti presenti nell'Area. Il Concessionario non può, pertanto, eccepire durante la Fase di Progettazione, la Fase di Costruzione o la Fase di Gestione, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né, conseguentemente, avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive in merito;
 - b. aver valutato e condiviso il Progetto Definitivo, posto a base di Gara e quale risultante dall'Offerta e approvato dal Concedente, ritenendolo coerente rispetto agli obblighi previsti a proprio carico dalla Convenzione. Il Concessionario, pertanto, non può eccepire, durante Fase di Progettazione, la Fase di Costruzione o la Fase di Gestione, vizi del Progetto Definitivo, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate, ai fini della partecipazione alla Gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso;
 - c. aver preso atto che la Tariffa di conferimento posta a base di Gara e oggetto della propria Offerta è stata quantificata tenendo conto della presenza del Fondo Imprevisti e che la stessa Tariffa di conferimento sarà oggetto di ricalcolo a seguito del Collaudo dei Lavori, laddove il Fondo Imprevisti non sia stato utilizzato.
3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:
 - a. sviluppare il Progetto Esecutivo in conformità al Progetto Definitivo approvato;
 - b. sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine di cui all'art. 17 [PROGETTAZIONE] della Convenzione;
 - c. acquisire le Autorizzazioni, ulteriori rispetto a quelle già conseguite in sede di PAUR, che dovessero risultare necessarie in relazione al Progetto Esecutivo o alla Messa in Esercizio o alla Fase di Gestione;
 - d. volturare le autorizzazioni ambientali già acquisite da AGER in proprio favore;
 - e. mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni, di cui art. 9 [AUTORIZZAZIONI] della Convenzione, per l'intera durata della gestione dell'Impianto sino alla restituzione dello stesso al Concedente;
 - f. stipulare apposita convenzione con ASM srl per consentire l'attività di trasbordo nell'area da parte della stessa Società;
 - g. sottoscrivere il Contratto di Finanziamento, e/o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'Opera, attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione ai sensi dell'art. 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, la Convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ. e dell'art. 42 [CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE *EX LEGE*] della Convenzione, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione e a quelle necessarie per ottenere le Autorizzazioni;
 - h. consegnare al Concedente copia del Contratto di Finanziamento e/o della correlata documentazione finanziaria e/o la dichiarazione del Concessionario di autofinanziamento attraverso forme alternative all'indebitamento verso terzi entro, e non oltre, 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione;
 - i. realizzare l'Impianto a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente, e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti

- i Lavori nei tempi ivi previsti;
 - j. corrispondere puntualmente al Concedente il Canone Concessorio mensile, nella misura prevista in sede di Gara, a partire dalla data del Verbale di Messa in Esercizio dell’Impianto;
 - k. mantenere l’Impianto e gestire il Servizio oggetto della Convenzione, in conformità a quanto stabilito nella medesima, nonché nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione;
 - l. prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dalla Convenzione;
 - m. prestare l’assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest’ultimo;
 - n. collaborare con il Concedente affinché quest’ultimo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e della Convenzione, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
 - o. garantire l’accesso alle autorità competenti per i controlli sull’Impianto.
4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella Concessione, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.
5. Il Concessionario si impegna, altresì, a:
- a. organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l’adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;
 - b. fornire, tempestivamente, al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi ad esso imposti dalla Concessione, e, ove richiesto, pubblicare tali documenti sul proprio sito *web*;
 - c. fornire al RUP e alla DL tutti i chiarimenti richiesti;
 - d. partecipare alle visite che la DL, il RUP e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;
 - e. informare, tempestivamente, il Concedente in relazione a:
 - i. ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione dei lavori o nell’erogazione del Servizio, sia indisponibilità, anche parziale, dell’Opera e/o del Servizio;
 - ii. la sussistenza di fatti, o circostanze, in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza nella Convenzione;
 - iii. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario, ai sensi del Contratto di Finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni emesse dal Concessionario ovvero per l’esercizio da parte degli Enti Finanziatori di facoltà volte a limitare l’operatività del Concessionario o l’escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento a carico del Concessionario;
 - iv. le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la capacità del Concessionario di adempiere agli obblighi derivanti dalla Concessione;
 - v. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Convenzione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali derivanti dalla Concessione.
- Il Concessionario si impegna ad adempiere a tali obblighi informativi, ove non altrimenti specificato, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi;
- f. inviare periodicamente, con cadenza annuale entro il 15 (quindici) novembre di ogni anno, a partire dal Verbale di Messa in Esercizio, tutte le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Convenzione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l’esercizio del potere di controllo da parte del Concedente.

12. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla Convenzione. In particolare, egli è responsabile per:
- a. l’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella Convenzione, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
 - b. l’adempimento delle prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni;

- c. la custodia dell'Area e dei manufatti insistenti sulla stessa, a partire dalla data del Verbale di Consegna dell'Area e dei lavori;
- d. i danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e, in genere, di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, nelle Fasi di Progettazione, Costruzione e Gestione;
- e. l'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato, o non corretto, adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
- f. qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della Progettazione, dell'esecuzione dei Lavori, della gestione dell'Impianto, dello svolgimento del Servizio e delle attività connesse.

13. TUTELA DEI LAVORATORI

1. Il Concessionario si impegna al rispetto delle norme in materia di lavoro, previdenza, antinfortunistica, salute e sicurezza.
2. In particolare, il Concessionario garantisce che siano applicate ai propri dipendenti e a tutto il personale, compreso il personale degli eventuali subappaltatori, o dei titolari di subcontratti e cottimi, di cui all'art. 174 del Codice, in qualsiasi modo impiegato nell'esecuzione della Concessione, condizioni retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto della Concessione.
3. Ai sensi dell'art. 30 del Codice, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal DURC, relativo a personale dipendente - del Concessionario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi, di cui all'art. 174 del Codice - impiegato nell'esecuzione della Concessione, il Concedente trattiene dal certificato di pagamento relativo al Contributo l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, di cui al comma 2 del presente articolo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata, formalmente e motivatamente, la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Concedente paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Concessionario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, ai sensi dell'art. 174 del Codice.
5. In ogni caso, sull'importo netto del Contributo a carico del Concedente è operata, in relazione a ciascuna delle scadenze di versamento, una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Concedente, del certificato di Verifica di conformità, di cui all'art. 47 [VERIFICA DI CONFORMITÀ] della Convenzione, previo rilascio del DURC.
7. Il Concessionario si impegna, altresì, al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali, elencate nell'Allegato X al Codice.
8. Il personale del Concessionario, a qualunque titolo impiegato nell'esecuzione della Concessione, inclusi consulenti e personale degli eventuali subappaltatori, o dei titolari di subcontratti e cottimi, di cui all'art. 174 del Codice, è selezionato, formato e coordinato esclusivamente dallo stesso, o dai suoi ausiliari, ed è sottoposto alla direzione esclusiva di quest'ultimo. Il Concedente rimane del tutto estraneo ai rapporti con il suddetto personale del Concessionario ed è espressamente tenuto indenne dal Concessionario da qualsiasi pretesa, o contenzioso, afferente al personale del Concessionario.

14. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.
2. Il RUP sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice e dalle relative norme di attuazione applicabili.
3. Il Direttore dei Lavori, con l'ufficio di Direzione dei Lavori, ed il CSE esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dei lavori previsti dalla Convenzione. Il DEC svolge le funzioni di coordinamento e verifica dell'esecuzione in Fase di Gestione secondo quanto previsto dal Codice e dalle relative norme di attuazione applicabili. Tali funzioni e compiti non possono essere attribuiti al Concessionario.

15. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere, puntualmente, a quanto previsto all'art. 3 della Legge 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti, di cui al comma 6, lettera c) del presente articolo, sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136.
3. A tal fine, il Concessionario si obbliga a:
 - a. utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva alla Convenzione, quale riportato nei Documenti Contrattuali, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla Convenzione stessa, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso, o pagamento, idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3 e 4 della Legge 136;
 - b. comunicare al Concedente, entro, e non oltre, 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività nella Convenzione, le generalità [*specificare nome e cognome*] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
 - c. comunicare tempestivamente e, comunque, entro, e non oltre, 7 (sette) giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati, di cui alle lett. a) e b) del presente comma, trasmessi al Concedente;
 - d. riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il CIG e il CUP, e nella specie [•].
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario, o postale, ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 9-*bis* della Legge 136, con le modalità di cui all'art. 42 [CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA e RISOLUZIONE *EX LEGE*] della Convenzione.
5. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG e il CUP al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.
6. Il Concessionario si obbliga, altresì a:
 - a. inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136;
 - b. dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lecce della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - c. garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le Parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lecce, qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136.

SEZIONE IV – AVVIO DELL'ESECUZIONE, FASE DI PROGETTAZIONE E FASE DI COSTRUZIONE

16. CONSEGNA E AVVIO DELL'ESECUZIONE

1. L'esecuzione delle prestazioni previste nella Concessione prende avvio dalla data del Verbale di Consegna, redatto tra il Concedente e il Concessionario entro 30 giorni dalla stipula della Concessione.
2. Dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna cominciano a decorrere i termini previsti dall'art. 5 [DURATA] della Convenzione, quali risultanti dal Cronoprogramma, per la Fase di Progettazione, la fase di Costruzione e la Fase di Gestione.

17. PROGETTAZIONE

1. All'atto della sottoscrizione del Verbale di Consegna, il Concessionario procede alla predisposizione del Progetto Esecutivo, sulla base del Progetto Definitivo approvato da AGER, quale risultante a seguito dell'Offerta, nel rispetto del relativo Cronoprogramma.
2. Il Concessionario, a propria cura e spese, assume l'obbligo di:
 - a. eseguire tutte le eventuali ulteriori attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto dell'Area e dei relativi spazi di intervento;
 - b. sottoporre al RUP il Progetto Esecutivo, per la verifica e validazione, necessarie ai fini dell'approvazione da parte del Concedente entro i termini previsti dal Cronoprogramma;
 - c. acquisire le eventuali ulteriori Autorizzazioni necessarie;
 - d. sottoporre al RUP gli elaborati necessari per l'avvio dei Lavori;
 - e. adeguare il Progetto Esecutivo alle eventuali prescrizioni, e/o osservazioni, formulate dal Concedente, o da altri organismi competenti.
3. Il Progetto Esecutivo deve rispettare tutte le norme tecniche applicabili ed essere redatto dal/i professionista/i iscritto/i negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabile/i, che è/sono stato/i, nominativamente, indicato/i in sede di Offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, e dotato della copertura assicurativa, richiesta ai sensi dell'art. 24 del Codice.

18. CONSEGNA DEI LAVORI

1. All'atto dell'approvazione del Progetto Esecutivo, il Concedente procede a consegnare al Concessionario l'Area ove sarà realizzato l'Impianto, sgombera (al netto degli immobili esistenti, di cui il Concessionario ha preso visione in sede di sopralluogo) e libera da cose e servitù, che ne pregiudichino la disponibilità, comprensive degli spazi che, complessivamente, saranno occupati dal cantiere di costruzione. A tal fine, il Concedente porrà in essere, con congruo anticipo, tutti gli adempimenti necessari per immettere il Concessionario nel possesso dell'Area.
2. Le Parti procedono alla consegna dei Lavori, che, ove necessario ai fini della corretta funzionalità dell'Impianto, potrà avvenire anche per stralci funzionali.
3. Il Concedente comunica al Concessionario il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per la consegna dell'Area e dei Lavori.
4. Il Concedente procede alla consegna, redigendo il Verbale di Consegna dei Lavori, conformemente a quanto stabilito dal Codice e dalle Linee Guida, sottoscritto da entrambe le Parti, in duplice copia, dal quale risulti che il Concessionario ha preso visione di detta Area e ne accetta il trasferimento da parte del Concedente senza alcuna riserva.
5. Qualora il Concessionario non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il Concedente fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale per la durata dei Lavori resta, comunque, quella della data di prima convocazione.
6. Nell'ipotesi in cui, all'atto della consegna, l'Area necessaria per l'esecuzione dei Lavori non risulti disponibile, il Concessionario potrà richiedere la risoluzione della Convenzione secondo quanto previsto dall'art. 43 [RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE, REVOCA DELLA CONVENZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE O A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PRESUPPOSTI] della Convenzione.
7. I tempi di realizzazione dei Lavori sono quelli previsti dal Cronoprogramma, come disciplinato dall'art. 5 [DURATA] della Convenzione.

19. CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELL'AREA

1. Ove, in corso di esecuzione dei Lavori, emerga la presenza di sostanze inquinanti in quantità superiore ai limiti normativamente previsti, non derivanti dalle attività poste in essere dal Concessionario, lo stesso provvede ad informare le autorità competenti, secondo le prescrizioni normative applicabili alla fattispecie. Il Concessionario non è tenuto a porre in essere alcuna attività di indagine, o di caratterizzazione ambientale, del sito, né ad effettuare opere di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale dello stesso.

2. Nel caso previsto nel comma 1 del presente articolo, il Concedente si impegna a tenere indenne il Concessionario per i danni causati dalla presenza di sostanze inquinanti, ai sensi dell'art. 32 [RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO] della Convenzione.
3. Fermo restando quanto precede, qualora, in presenza di sostanze inquinanti, i Lavori debbano essere sospesi per permettere l'effettuazione delle indagini preliminari, la caratterizzazione dell'Area e delle opere di messa in sicurezza, la bonifica o il ripristino ambientale dell'Area, il Concessionario avrà diritto ad ottenere una sospensione dei termini, ai sensi dell'art. 23 [SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE] della Convenzione.
4. Troverà, altresì, applicazione quanto previsto dall'art. 38 [MODIFICHE DELLA CONVENZIONE] della Convenzione.

20. OBBLIGHI DELLE PARTI RELATIVI ALLA FASE DI COSTRUZIONE

1. Nel caso in cui, per sopravvenute disposizioni o prescrizioni normative, regolamentari o autorizzative, dovesse rendersi necessaria l'esecuzione di lavori imprevisi e imprevedibili per la realizzazione dell'Impianto, diversi e ulteriori rispetto a quelli contemplati nel Progetto Esecutivo, il Concessionario deve presentare al Concedente un progetto, contenente il computo metrico aggiornato con i relativi giustificativi, ai fini dell'approvazione di una variante, come disciplinata dall'art. 38 [MODIFICHE DELLA CONVENZIONE] della Convenzione. Nel caso in cui gli eventi, di cui al presente comma, dovessero comportare un'Alterazione dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto alla revisione della Convenzione, secondo le modalità previste nell'art. 32 [RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO] della Convenzione.
2. È onere del Concedente assicurare l'adozione, anche da parte di altre amministrazioni, eventualmente competenti, di tutti i provvedimenti necessari ed idonei per disciplinare il traffico veicolare e pedonale durante l'esecuzione dei Lavori.
3. L'ultimazione dei Lavori deve risultare dal certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori.
4. Tutti i costi e/o compensi per i servizi, prestati da parte dei dipendenti e/o consulenti interni e/o esterni del Concedente, esclusi eventuali costi espressamente nominati nella Convenzione, sono a totale carico del Concedente.

21. ESECUZIONE DEI LAVORI E COMMISSIONING

1. L'esecuzione diretta dei Lavori da parte del Concessionario avviene nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. i Lavori devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni della Convenzione e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;
 - b. i Lavori possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di Offerta;
 - c. per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2% (due per cento), si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali, ancorché frazionate tra i singoli operatori raggruppati/soci della Società di Progetto.
2. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'art. 174 del Codice.
3. Il Concessionario si obbliga a depositare presso il Concedente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, previsti dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
4. In caso di mancato, o incompleto, deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Concedente procede a richiedere al Concessionario la consegna, o l'integrazione, della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine di 10 (dieci) giorni, decorso inutilmente il quale, il subappalto non è autorizzato.
5. Il Concessionario si obbliga ad osservare ed a fare osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, previdenziali ed assunzioni obbligatorie.
6. È cura del Concessionario fare sì che nell'esecuzione dei Lavori siano adottati, dalle imprese esecutrici, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale, delle persone addette alle lavorazioni stesse e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, restandone, comunque, sollevato il Concedente.
7. Il Concessionario, entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione, deve indicare al Concedente i dati anagrafici e i recapiti dei rappresentanti legali dei subappaltatori, in quanto noti in quel momento. Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni modifica di tali informazioni, che intercorra durante la durata della Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori, successivamente coinvolti nelle prestazioni di cui alla Concessione.
8. Gli obblighi informativi, di cui al comma 7 del presente articolo, si estendono anche ai subcontraenti che non sono subappaltatori. In relazione ai subcontratti, che non sono subappalti, il Concessionario si obbliga a trasmettere, altresì, al Concedente una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445, attestante che, nel relativo subcontratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita

clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso che il Concedente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge.

9. Non costituiscono subappalto le prestazioni manutentive sulle componenti dell'Impianto, rese dalle case produttrici in favore del Concessionario, nonché le altre prestazioni eseguite da soggetti terzi in favore del Concessionario, in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della Gara, i cui contratti siano stati depositati presso il Concedente, contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione. Resta inteso che, in tal caso, il Concessionario è l'unico soggetto obbligato nei confronti del Concedente in relazione alla disponibilità e della sicurezza dell'Infrastruttura e dei Servizi.
10. Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il Concessionario si impegna a far rispettare ai subappaltatori e ai subfornitori le disposizioni contenute nella normativa di riferimento per la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici, con particolare riferimento alle norme retributive, previdenziali e in materia di sicurezza, nonché le norme sulla tracciabilità dei pagamenti e la fatturazione elettronica.
11. In particolare, come previsto dall'art. 15 [OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI] della Convenzione, il Concessionario include in tutti i subcontratti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario, o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
12. Il Concedente potrà verificare, in qualunque momento, che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136.
13. Il Concessionario è obbligato, solidalmente con il subappaltatore, nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nella Convenzione e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il Concessionario, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto della Concessione.
14. Il Concessionario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso ed è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
15. L'esecuzione dei Lavori avviene sotto la vigilanza del Concedente, che, a questo specifico fine, si avvale del RUP e del Direttore dei Lavori, i quali possono accedere, in qualunque momento, al cantiere, assistere ai Lavori, effettuare controlli e misurazioni. Eventuali osservazioni o rilievi sono comunicati in forma scritta al Concessionario e al Direttore dei Lavori, che concordano le soluzioni più idonee da adottare.
16. Le Parti concordano che i Lavori saranno eseguiti secondo le tempistiche indicate nel Cronoprogramma.
17. Entro 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione delle attività di costruzione, le Parti procedono alla ricognizione ed alla verifica in contraddittorio delle opere e delle attività realizzate. A tal fine, il Concessionario, con un anticipo di 5 (cinque) giorni, dà comunicazione scritta al DL e al RUP della data in cui saranno ultimate le attività di costruzione per procedere alla sottoscrizione del verbale di ultimazione dei Lavori.
18. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del verbale di ultimazione dei Lavori, l'organo di Collaudo procede alle attività di *Commissioning* dell'Impianto che non possono estendersi oltre 30 (trenta) giorni dal relativo avvio.
19. L'esito positivo della attività di *Commissioning* deve risultare da un certificato emesso dall'organo di Collaudo, al rilascio del quale ha avvio la Fase di Esercizio Provvisorio, durante la quale l'Impianto è posto in esercizio in via sperimentale, con conseguente maturazione del diritto del Concessionario alla percezione dei relativi proventi.
20. Ove l'esito delle attività di *Commissioning* sia negativo, il Concessionario dovrà porre rimedio, a proprie spese, ai difetti riscontrati ed inviare una nuova comunicazione al Concedente, indicando una nuova data per lo svolgimento delle ulteriori attività di *Commissioning*.

22. COLLAUDO

1. Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un organo di Collaudo nominato dal Concedente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102, commi 6 e 7 del Codice e dalle disposizioni attuative vigenti al momento dello stesso.
2. I costi e gli oneri relativi alle attività di Collaudo, compresi i compensi dell'organo di Collaudo, sono

indicati nel quadro economico.

3. Il Collaudo ha luogo secondo le modalità stabilite dall'art. 102, comma 3 del Codice e delle disposizioni attuative vigenti al momento del Collaudo. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o Collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
4. Del Collaudo in corso d'opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale. Il Collaudo finale dei Lavori è effettuato a seguito della positiva conclusione dell'attività di *Commissioning*.
5. Entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori, è emesso il Certificato di Collaudo, di cui all'art. 102, comma 3 del Codice.
6. A seguito dell'emissione del Certificato di Collaudo, le Parti procedono alla verifica relativa all'utilizzo del Fondo Imprevisti, ai fini dell'eventuale riquantificazione della Tariffa di conferimento, ai sensi dell'art. 29 [REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO DURANTE LA FASE DI GESTIONE] della Convenzione.

23. SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE

1. La sospensione, totale o parziale, dei Lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire, temporaneamente, l'esecuzione a regola d'arte degli stessi, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione e alla ripresa dei medesimi. L'esecuzione dei Lavori può essere sospesa per:
 - a. cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
 - b. gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
 - c. gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'Opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le Parti, ivi comprese le circostanze di cui all'art. 19 [CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELL'AREA] della Convenzione;
 - d. gravi ragioni di pubblico interesse.
2. Nessun indennizzo, o risarcimento, è dovuto al Concessionario, salvo nei casi di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.
3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'esecuzione delle attività di costruzione, salvo che per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
4. In caso di sospensione parziale delle attività di costruzione, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.
5. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i Lavori nel termine fissato dal Cronoprogramma, può chiedere la proroga, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del Codice, per il tempo strettamente necessario al venir meno delle cause di sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Qualora la sospensione, o le sospensioni totali, dei Lavori, disposta/e per ragioni di necessità o di interesse pubblico, prevista/e dal comma 1 del presente articolo, sia/no superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei Lavori stessi o, comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione senza indennità. Se il Concedente si oppone alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
7. Fermo restando quanto precede, in caso di sospensione dei Lavori che comporti un'Alterazione dell'Equilibrio, il Concessionario ha diritto alla Revisione, ai sensi dell'art. 32 [RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO] della Convenzione.
8. Il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei Lavori, ove possibile, dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 (cinque) giorni, compilando - preferibilmente, con l'intervento del Concessionario -, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei Lavori, dello stato di avanzamento dei Lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché, alla ripresa, le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo PEC al RUP entro, e non oltre, 5 (cinque) giorni dalla data di redazione.
9. Non sono ammesse sospensioni dei Lavori per cause diverse da quelle previste dalla legge o dal presente articolo. Nei casi di sospensioni totali, o parziali, dei Lavori al di fuori delle eccezioni sopra previste, al Concessionario è dovuto, oltre a quanto previsto per la eventuale Revisione, di cui all'art. 32 [RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO] della Convenzione, un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
 - a. i maggiori oneri per le spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% (dieci per cento) e le spese generali nella misura del 15% (quindici per cento) e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5% (sei virgola cinque per cento).

Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lett. a) di questo comma 9;

- b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora, di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii., computati sulla percentuale del 10% (dieci per cento), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti, rispettivamente, al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;
- d. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

24. PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE

1. Con esclusione dei casi in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore, ai sensi dell'art. 36 [FORZA MAGGIORE] della Convenzione, o una sospensione dei Lavori, ai sensi dell'art. 23 [SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE] della Convenzione, il Concessionario è responsabile di ogni ritardo in Fase di Progettazione e in Fase di Costruzione. In tal caso, i giorni di ritardo in Fase di Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6 del presente articolo.
2. Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati del Progetto Esecutivo, si applica la penale giornaliera dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo dei Lavori, quale risultante dal Progetto Esecutivo, al netto dell'IVA, fino ad un massimo di giorni 30 (trenta). Oltre tale termine, qualora il ritardo sia imputabile alla esclusiva responsabilità del Concessionario, AGER potrà procedere alla risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, secondo le previsioni dell'art. 44 [RISOLUZIONE PER MOTIVI ATTRIBUIBILI AL CONCESSIONARIO] della Convenzione.
3. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei Lavori rispetto al termine ultimo di cui al Cronoprogramma si applica la penale nella percentuale dello 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo dei Lavori quale risultante dal Progetto Esecutivo, al netto dell'IVA.
4. L'importo complessivo delle penali per ritardi nell'esecuzione dei Lavori non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dei Lavori quale risultante dal Progetto Esecutivo, al netto dell'IVA. Qualora il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni determini un importo massimo della penale in misura superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dei Lavori, AGER potrà procedere alla risoluzione della Convenzione con le modalità previste dall'art. 44 [RISOLUZIONE PER MOTIVI ATTRIBUIBILI AL CONCESSIONARIO] della Convenzione.
5. Escluse le ipotesi di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, da parte del Concessionario, delle prescrizioni di cui all'art. 9 [AUTORIZZAZIONI] e degli obblighi informativi di cui all'art. 11 [DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO] della Convenzione, si applica una penale corrispondente allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo totale della Concessione, quale risultante dal PEF Contrattuale, al netto dell'IVA.
6. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo, si rivale sul contributo pubblico da corrispondere. Qualora le penali eccedano l'ammontare del pagamento, il Concedente recupera la parte residua sulla garanzia definitiva, di cui all'art. 33 [GARANZIA DEFINITIVA E GARANZIA ex ART. 183, COMMA 13 DEL CODICE], comma 1 della Convenzione.
7. Qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali, ai sensi del comma 5 del presente articolo, sia complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale della Concessione, quale risultante dal PEF Contrattuale, al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all'art. 44 [RISOLUZIONE PER MOTIVI ATTRIBUIBILI AL CONCESSIONARIO] della Convenzione.
8. Le penali, di cui al presente articolo, sono dovute indipendentemente dalla prova del danno e fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1382 del Cod. Civ.
9. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il Collaudo con esito positivo nel termine stabilito dal Cronoprogramma, senza aver cagionato danni al Concedente, le somme versate a titolo di penale sono restituite al Concessionario, senza interessi, o ulteriori oneri, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo.

SEZIONE V – FASE DI GESTIONE

25. FASE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. La Fase di Gestione ha inizio dopo l'avvenuto positivo *Commissioning*, il positivo Collaudo dei Lavori e la conclusione della Fase di Esercizio Provvisorio, sancita dal Verbale di Messa in Esercizio.
2. Il Concessionario procede alla gestione dell'Impianto e all'erogazione del Servizio, garantendo il trattamento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale mediante la procedura di *Soil Washing*, come previsto nel Capitolato di Gestione, nonché le altre prestazioni relative alla gestione funzionale e tecnica dell'Impianto, di cui all'art. 26 [PRESTAZIONI INERENTI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO] della Convenzione, secondo le modalità e gli *standard* previsti dal Capitolato di Gestione, a cui si rinvia e che costituisce parte integrante della Convenzione.
3. Il Concessionario, inoltre, gestisce, per conto del Concedente, la vendita del Prodotto risultante dal trattamento, a condizioni di mercato.
4. Il Capitolato di Gestione riporta i Livelli di Servizio, ossia le condizioni e gli *standard* che il Concessionario si obbliga a garantire nella gestione dell'Impianto e del Servizio.
5. Il Concessionario è responsabile, in via diretta, nei confronti del Concedente della corretta erogazione del Servizio e di tutte le prestazioni oggetto della Concessione, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto, ai sensi del comma 7 del presente articolo.
6. In caso di affidamento diretto da parte del Concessionario ai componenti del raggruppamento, o ai propri soci, nel caso di costituzione della Società di Progetto, comprese le imprese ad essi collegate, ai sensi dell'art. 174, comma 2 del Codice, da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguenti condizioni:
 - a. i soggetti che svolgono direttamente le prestazioni di cui alla Concessione devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;
 - b. il Servizio e le altre prestazioni devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;
 - c. il Servizio e le altre prestazioni possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di Offerta.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, lett. c. del presente articolo, il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, entro e non oltre 20 (venti) giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto/subappalto, la copia autentica del relativo contratto di appalto/subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte dell'appaltatore/subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, richiesti per la specifica attività ad esso affidata. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto di cui all'art. 174 del Codice e all'art. 21 [ESECUZIONE DEI LAVORI E *COMMISSIONING*] della Convenzione.
8. A partire dall'avvio della Fase di Gestione, il Concessionario corrisponde, mensilmente, al Concedente il Canone concessorio, come stabilito nella Documentazione di Gara. Nel caso di ritardo da parte del Concessionario nella corresponsione del Canone concessorio, saranno dovuti al Concedente, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge.

26. PRESTAZIONI INERENTI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

1. Il Concessionario deve garantire la piena operatività e funzionalità dell'Impianto, secondo i Livelli di Servizio disciplinati nel Capitolato di Gestione.
2. Il Concessionario si obbliga a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate dell'Impianto e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Piano di Manutenzione e nel Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l'Impianto al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso così come previsto nel Capitolato di Gestione.
3. Il Concessionario si impegna, altresì, a propria cura e spese, a garantire la disponibilità dell'Impianto dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o dall'esecuzione dei Lavori, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell'Impianto e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell'Impianto per tutta la durata della Convenzione, nonché per mantenere valide le Autorizzazioni conseguite.

27. SOSPENSIONE E PROROGA DEL SERVIZIO

1. La sospensione e l'eventuale proroga del Servizio sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'art. 23 [SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE], comma 1 della Convenzione.
2. La sospensione, totale o parziale, della fornitura del Servizio può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire, temporaneamente, la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione e alla ripresa della medesima.
3. In tali casi, nessun indennizzo, o risarcimento, è dovuto al Concessionario, salvo quanto disposto al

comma 7 del presente articolo.

4. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione dell'Impianto.
5. Al verificarsi di uno degli eventi, di cui al comma 1 del presente articolo, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto, o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, l'/le attività che non può/possono essere prestata/e, nonché quelle la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli evento/i.
6. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione del Servizio, o di parte delle prestazioni, compilando, con l'intervento del Concessionario, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura dell'/e attività sospesa/e, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso, a mezzo PEC, a quest'ultimo entro, e non oltre, 5 (cinque) giorni dalla data di redazione.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi, cumulativamente considerati, ecceda i 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga della Concessione di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione determini un'Alterazione dell'Equilibrio, potrà essere avviata la procedura di Revisione di cui all'art. 32 [RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO] della Convenzione.
8. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura dell'/e attività interessata/e dall'evento, indicando, se del caso, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione della Convenzione non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso, a mezzo PEC, a quest'ultimo entro, e non oltre, 5 (cinque) giorni dalla data di redazione.

28. PENALI INERENTI ALLA FASE DI GESTIONE

1. Il mancato rispetto dei Livelli di Servizio, quali indicati nel Capitolato di Gestione, ivi comprese le correlate prestazioni relative alla gestione tecnica e funzionale dell'Impianto, costituisce inadempimento del Concessionario e comporta, indipendentemente dalla prova del danno, l'applicazione di penali secondo il metodo stabilito nel Capitolato di Gestione. È fatta salva la risarcibilità del maggior danno, ai sensi dell'articolo 1382 del Cod. Civ.
2. Qualora, a seguito dell'inadempimento del Concessionario, si renda necessario, previa comunicazione del Concedente, l'intervento sostitutivo di quest'ultimo per porre rimedio in maniera efficace all'inadempimento, l'entità della penale stabilita nel Capitolato di Gestione è maggiorata di una percentuale pari al 10% (dieci per cento).
3. Ove il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali sia, complessivamente, superiore al 10% (dieci per cento) del ricavo annuo derivante dal Servizio, come stimato nel PEF Contrattuale, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all'art. 44 [RISOLUZIONE PER MOTIVI ATTRIBIBILI AL CONCESSIONARIO] della Convenzione.
4. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia fideiussoria, di cui all'art. 33 [GARANZIA DEFINITIVA E GARANZIA ex ART. 183, COMMA 13 DEL CODICE], comma 3 della Convenzione.

SEZIONE VI – REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO

29. REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO DURANTE LA FASE DI GESTIONE

1. Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'Impianto, l'Area e tutti i beni oggetto della Concessione, nonché di erogare il Servizio, ivi compresa la vendita del Prodotto risultante dal trattamento per tutta la durata della Fase di Gestione, nonché nella Fase di Esercizio Provvisorio, facendo propri i relativi proventi.
2. I Corrispettivi del Servizio sono corrisposti in funzione delle quantità di rifiuti da spazzamento stradale conferiti nell'Impianto, applicando la Tariffa di conferimento, determinata sulla base della formula esplicitata nel PEF Contrattuale, in considerazione dei seguenti elementi:
 - a. costi di gestione dell'Impianto, in particolare i costi energetici;
 - b. costi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria;
 - c. costi del personale;
 - d. costi generali e indiretti;
 - e. costi per lo smaltimento dei rifiuti e dei reflui;
 - f. oneri finanziari e imposte;
 - g. Fondo Imprevisti.
3. Gli elementi, indicati al comma 2, lett. a. del presente articolo, sono soggetti a verifica annuale, effettuata mediante comparazione dei costi consuntivi e delle previsioni dei costi futuri sulla base delle condizioni vigenti al momento della verifica. La necessità di una rideterminazione dei Corrispettivi del Servizio, al ribasso o al rialzo, è valutata nella misura in cui, dalla verifica di cui al presente comma, emerge un'Alterazione dell'Equilibrio, secondo la procedura di Revisione, di cui all'art. 32 [RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO] della Convenzione.
4. In sede di verifica annuale, i Corrispettivi del Servizio sono, in ogni caso, aggiornati sulla base dell'inflazione programmata per l'anno successivo, pubblicata nel Documento di Economia e Finanza (DEF) del Governo, nonché in considerazione degli oneri fiscali sopravvenuti.
5. Il Fondo Imprevisti costituisce la soglia entro la quale le eventuali modifiche dovute ad imprevisti, non imputabili al Concessionario, nel corso della Fase di Progettazione e della Fase di Costruzione sono compensate, automaticamente, mediante la Tariffa di conferimento. Laddove il Fondo Imprevisti non sia utilizzato, in tutto o in parte, al momento dell'emissione del Certificato di Collaudo, l'importo della Tariffa di conferimento sarà ridotto in proporzione delle somme non utilizzate.
6. I ricavi derivanti dalla vendita del Prodotto risultante dal trattamento saranno incassati dal Concessionario.

30. CONTRIBUTO

1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario un Contributo complessivo pari a € 5.002.103,57# (cinquemilioniduemilacentotre/57) corrispondente al% (.... per cento) [da inserire sulla base del PEF Contrattuale del Concessionario] del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di oneri finanziari, secondo le seguenti modalità:
 - a. una somma pari a € 4.001.682,86# (euro quattromilionimilleseicentoottantadue/86) in corso d'opera, erogata in funzione dell'avanzamento dei Lavori, a SAL;
 - b. una somma pari a € 1.000.420,71# (euro unmilionequattrocentoventi/71) al Collaudo dell'Impianto con esito positivo.
2. Il Contributo, di cui al comma 1 del presente articolo, è fisso e invariabile. La somma, di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, è erogata *pro quota* per SAL, in proporzione dei Lavori effettivamente realizzati.
3. Il Direttore dei Lavori trasmette, immediatamente, il SAL al RUP, che emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione del SAL e, comunque, non oltre 7 (sette) giorni decorrenti dalla sua adozione e lo invia al Concedente, il quale procede al pagamento alla quota parte di contributo ai sensi dell'art. 113-*bis*, comma 1, primo periodo del Codice.
4. Le somme, di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo, sono corrisposte entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del Certificato di Collaudo con esito positivo.
5. Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Contributo, saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge. Decorso 1 (un) anno dall'approvazione del Certificato di Collaudo con esito positivo, in caso di mancata corresponsione totale del Contributo da parte del Concedente, il Concessionario può chiedere la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. con le conseguenze di cui all'art. 43 [RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE, REVOCA DELLA CONVENZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE O A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PRESUPPOSTI] della Convenzione.

SEZIONE VII – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO

31. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, come definite dall'art. 3 del Codice. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel PEF Contrattuale, valutati congiuntamente [da inserire sulla base del PEF Contrattuale del Concessionario]:
 - TIR e VAN dell'azionista pari a ...;
 - TIR e VAN del Progetto pari a ...;
 - DSCR il cui valore minimo è pari a ...;
 - LLCR, il cui valore minimo è pari a

32. RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il PEF Contrattuale costituisce parte integrante della Convenzione ed è vincolante per le Parti fino alla data di scadenza della Convenzione, salvo se oggetto di Revisione secondo quanto previsto nel presente articolo.
2. Ferma restando la eventuale riduzione della Tariffa di conferimento al momento dell'emissione del Certificato di Collaudo, in funzione dell'utilizzo, o meno, del Fondo Imprevisti, le Parti procedono alla Revisione, ai sensi dell'art. 165, comma 6 del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio, determinata da eventi non riconducibili al Concessionario e che non sono attribuiti come rischio a quest'ultimo, secondo la Matrice dei Rischi, di cui all'Allegato 3 alla Convenzione. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:
 - a. l'entrata in vigore di norme legislative, o regolamentari, che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Impianto e del Servizio;
 - b. l'adozione di atti amministrativi generali, di pianificazione o abilitativi che incidano economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Impianto e del Servizio;
 - c. il mancato, o ritardato, rilascio, o ottenimento, delle ulteriori Autorizzazioni, di cui all'art. 9 [AUTORIZZAZIONI] della Convenzione, o il loro annullamento in sede giudiziale, per fatto non imputabile al Concessionario;
 - d. la sospensione dei Lavori, ex art. 23 [SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE], o del Servizio, ex art. 27 [SOSPENSIONE E PROROGA DEL SERVIZIO] della Convenzione, nelle ipotesi ivi disciplinate;
 - e. le ipotesi di violazione degli obblighi, o ritardi, del Concedente, stabiliti normativamente o dalla Convenzione, che comportino Alterazione dell'Equilibrio;
 - f. la modifica superiore al 20% (venti per cento) del prezzo di fornitura all'Impianto dell'energia elettrica, per un periodo pari ad almeno 3 (tre mesi), con conseguente impatto sui costi operativi, verificata secondo quanto previsto all'art. 29 [REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO DURANTE LA FASE DI GESTIONE], comma 3 della Convenzione, in misura tale da comportare Alterazione dell'Equilibrio, adeguatamente dimostrata dal Concessionario.
3. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio risulti più favorevole per il Concessionario, la Revisione è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di Revisione, di cui al presente articolo.
4. Il Concessionario provvede, annualmente, a verificare, entro il 15 di settembre, le condizioni di eventuale Alterazione dell'Equilibrio.
5. Al verificarsi di uno degli eventi, di cui al comma 2 del presente articolo, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di Revisione, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
 - a. piano economico-finanziario in disequilibrio, in formato editabile;
 - b. piano economico-finanziario riequilibrato, in formato editabile;
 - c. relazione esplicativa del piano economico-finanziario riequilibrato, che illustri, tra l'altro, le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di Revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
 - d. schema di atto aggiuntivo per il recepimento, nella Convenzione, di quanto previsto nel piano economico-finanziario riequilibrato.
6. Alla ricezione di tale comunicazione da parte del Concedente, le Parti avviano senza indugio la procedura di Revisione che deve concludersi entro 3 (tre) mesi da tale ricezione.
7. La procedura di Revisione è finalizzata a determinare il ripristino dei valori degli Indicatori di Equilibrio, indicati all'art. 31 [EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO] della Convenzione, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno, o più, degli eventi che hanno dato luogo all'Alterazione dell'Equilibrio. La procedura di Revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario, come allocati nella Matrice dei Rischi, di cui all'Allegato 3 alla Convenzione.

8. Nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo sulla Revisione, entro il termine di cui al comma 6 del presente articolo, ciascuna delle Parti potrà esercitare il recesso dalla Convenzione, con le modalità e le conseguenze previste nell'art. 45 [RECESSO] della Convenzione.

SEZIONE VIII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

33. GARANZIA DEFINITIVA E GARANZIA ex ART. 183, COMMA 13 DEL CODICE

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione relative alla realizzazione dei Lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme, di cui all'art. 30 [CONTRIBUTO] della Convenzione, eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario ha prestato, contestualmente alla stipula della Convenzione, la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1 del Codice, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice.
2. La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al 10% (dieci per cento) [ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell'art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice], eventualmente ridotto nei casi previsti dall'art. 93, comma 7 del Codice, dell'importo totale dell'investimento complessivo, come evidenziato nel PEF Contrattuale, senza IVA. Lo svincolo della garanzia avviene progressivamente, in funzione dell'emissione dei SAL, secondo quanto previsto dall'art. 103 del Codice, fino alla percentuale dell'80% (ottanta per cento) del suo importo. Il restante 20% (venti per cento) è svincolato alla data di emissione del Certificato di Collaudo.
3. Qualora l'ammontare della garanzia, di cui al comma 1 del presente articolo, dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, oppure qualsiasi altra causa, ivi incluso l'incremento del valore della Convenzione, il Concessionario deve provvedere al reintegro, e/o incremento, della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Concedente. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente comma, il Concedente ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione, in coerenza con le prescrizioni dell'art. 42 [CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA e RISOLUZIONE EX LEGE] della Convenzione.
4. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla Fase di Gestione, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, e del rimborso delle penali eventualmente irrogate, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario si impegna a prestare, alla data di emissione del Verbale di Messa in Esercizio, e dell'avvio della Fase di Gestione, la garanzia definitiva, di cui all'art. 103, comma 1 e 183, comma 13 del Codice, nelle modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dei costi annui di esercizio, come evidenziati nel PEF Contrattuale. Tale cauzione ha validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione, a seguito della Verifica di Conformità di cui all'art. 47 [VERIFICA DI CONFORMITÀ] della Convenzione.
5. Qualora l'ammontare della garanzia, di cui al comma 4 del presente articolo, dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, oppure qualsiasi altra causa, ivi incluso l'incremento del valore della Convenzione, il Concessionario deve provvedere al reintegro, e/o incremento, della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Concedente. Il mancato rispetto delle obbligazioni previste nel presente comma costituisce grave inadempimento, ai fini dell'applicazione dell'art. 44 [RISOLUZIONE PER MOTIVI ATTRIBUIBILI AL CONCESSIONARIO] della Convenzione.

34. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice o, comunque, richieste ai sensi della normativa vigente:
 - a. polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice, da presentare prima del Verbale di Consegna dei Lavori, a copertura de:
 - (i) i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti e opere, anche preesistenti nell'Area, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei Lavori, per un importo pari a € _____ (Euro _____/00) [importo da definire a valle della Gara ai sensi dell'art. 103, comma 7, secondo periodo del Codice, ma comunque non inferiore al 100% (cento per cento) dell'importo dei Lavori];
 - (ii) la responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a € _____ (Euro _____/00) [indicare importo pari al 5% della somma assicurata per le opere, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dal Codice];
 - b. integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare.
2. La copertura assicurativa, di cui al comma 1, punto a), del presente articolo, decorre dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo e, comunque decorsi

- 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori, risultante dal relativo certificato di ultimazione.
3. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'art. 1891 del Cod. Civ., con compagnie di assicurazione a ciò autorizzate, una o più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione della Convenzione, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro 1.500.000,00 per sinistro ed euro 1.500.000,00 per persona e per danni a cose, ivi compresi i danni all'Impianto e agli altri manufatti presenti nell'Area, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data del Verbale di Messa in Esercizio e conseguente avvio della Fase di Gestione.
 4. Tali polizze devono includere:
 - a. i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante la Fase di Gestione;
 - b. tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla lettera a) del presente comma, che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Convenzione;
 - c. le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.
 5. Il Concessionario si impegna, inoltre, a stipulare tutte le polizze e, comunque, a concedere tutte le garanzie finanziarie necessarie per l'esercizio dell'Impianto, come potranno essere richieste dagli enti e autorità coinvolti nelle Autorizzazioni e nel controllo dell'Impianto.
 6. Tutte le polizze previste nel presente articolo devono essere consegnate unitamente all'attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre, entro la data di scadenza stabilita nella Convenzione, l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'art. 103, comma 7, ultimo periodo del Codice, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio, o di commissione, da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.
 7. Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere, che per l'erogazione dei Servizi.
 8. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.
 9. Le garanzie, di cui al presente articolo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
 10. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa, di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere la Convenzione, ai sensi dell'art. 44 [RISOLUZIONE PER MOTIVI ATTRIBUIBILI AL CONCESSIONARIO] della Convenzione, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo, a carico del Concessionario, di risarcimento del maggior danno cagionato.
 11. I contratti di assicurazione, di cui al presente articolo, devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

35. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione, da parte del Concessionario, in favore degli Enti Finanziatori, del pegno sulle [azioni/quote] del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza della Convenzione nei confronti del Concedente.
2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi, o maggiori, oneri rispetto a quelli derivanti dalla Convenzione e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratorio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base alla Convenzione.
3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore degli Enti Finanziatori, inclusi, a mero titolo esemplificativo, eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dalla Convenzione.

SEZIONE IX- VICENDE DELLA CONVENZIONE

36. FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione della Convenzione, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni della Convenzione:
 - a. guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;
 - b. esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
 - c. onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
 - d. incidenti aerei;
 - e. epidemie, pandemie e contagi;
 - f. eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi;
 - g. eventi inquinanti imprevisi e imprevedibili non dipendenti dalla condotta del Concessionario;
 - h. scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente o il Concessionario, ovvero l'affidatario delle attività di costruzione (lavori, servizi e forniture) o servizi oggetto della Convenzione;
 - i. fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, maremoti, fulmini, terremoti, burrasche, nubifragi, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
 - j. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario o a terzi affidatari delle attività oggetto della Convenzione;
 - k. impossibilità, imprevisa e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'Impianto.
2. Al verificarsi di uno degli eventi, di cui al comma 1 del presente articolo, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, i suddetti eventi non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.
3. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni della Convenzione, si applicano gli artt. 23 [SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE] o 27 [SOSPENSIONE E PROROGA DEL SERVIZIO] della Convenzione.
4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare una sospensione dei Lavori, o del Servizio, superiore a 9 (nove) mesi, o l'impossibilità definitiva di realizzare l'Impianto, ovvero di metterlo in funzione, o gestirlo, ciascuna Parte può esercitare il recesso, con le modalità e conseguenze di cui all'art. 45 [RECESSO] della Convenzione.

37. DIVIETO DI CESSIONE E SUB-CONCESSIONE

1. La cessione della Convenzione è vietata.
2. Il Concessionario, senza la previa autorizzazione del Concedente, non può sub-concedere l'Impianto o le attività oggetto della Concessione a pena di risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 42 [CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA e RISOLUZIONE EX LEGE] della Convenzione.

38. MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione può essere modificata attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei soli casi consentiti dall'art. 175, commi 1 e 4 del Codice.
2. I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali, di cui al comma 1 del presente articolo, sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i progetto/i, in conformità a quanto previsto dalle norme applicabili al momento della richiesta. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezzario regionale vigente. In mancanza di singole voci nel prezzario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezzari ufficiali di carattere locale, quali, a titolo esemplificativo, quelli del Comune e della Camera di Commercio. Agli importi determinati, ai sensi dei periodi precedenti, deve essere applicato lo sconto effettuato dal Concessionario nella propria Offerta. In caso di impossibilità di determinare gli importi mediante ricorso al prezzario, il Concedente verifica i prezzi prevalenti sul mercato, sulla base dei dati pubblicamente disponibili.
3. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori e delle omissioni nella progettazione relativa alle modifiche, di cui al comma 1 del presente articolo. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali errori o omissioni, nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.
4. I servizi conseguenti alle modifiche contrattuali, di cui al comma 1 del presente articolo, sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i progetto/i. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di Gestione. Ove non siano rinvenibili nel Capitolato di Gestione, il Concedente verifica i prezzi prevalenti sul mercato, sulla base dei dati

pubblicamente disponibili.

5. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi compresi nella Convenzione possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i progetto/i. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario, anche ove i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.
6. Le modifiche di cui al presente articolo, ove richieste dal Concedente e consentite ai sensi del Codice:
 - a. ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio, comportano il mero pagamento dell'importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 del presente articolo per i lavori o le attività aggiuntive richiesti;
 - b. ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio, per fatti non riconducibili al Concessionario, comportano, alternativamente, il pagamento, da parte del Concedente, dell'importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 del presente articolo, ovvero l'avvio della procedura di Revisione, di cui all'art. 32 [RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO] della Convenzione;
 - c. in ogni caso, le modifiche, richieste dal Concedente e consentite ai sensi del Codice, nella Fase di Progettazione e nella Fase di Realizzazione, per fatti non riconducibili al Concessionario, sono automaticamente compensate mediante il Fondo Imprevisti e le ipotesi, di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sono applicate solo ove l'importo delle suddette modifiche superi quello del Fondo Imprevisti, limitatamente alla differenza.
7. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare, in alcun caso, una maggiore redditività per il Concessionario, ai sensi dell'art. 175, comma 7, lett. b) del Codice, né alterare l'allocatione dei rischi prevista nella Matrice dei Rischi, di cui all'Allegato 3 della Convenzione.

39. FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di fallimento, si applica l'art. 110 del Codice. Laddove il Concessionario debba essere estromesso dall'esecuzione della Convenzione, si procede ai sensi dell'art. 40 [SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO] della Convenzione.
2. Con riferimento alle vicende soggettive del Concessionario, ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2 del Codice, il Concedente prende atto della eventuale modificazione intervenuta - che deve essere prontamente notificata dal Concessionario, con le modalità di cui all'art. 48 [DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E COMUNICAZIONI] della Convenzione -, con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti normativamente.
3. In ogni caso, tutte le variazioni della composizione della Società di Progetto, ove costituita, o delle percentuali di esecuzione del Servizio e delle altre prestazioni previste nella Concessione, sono previamente comunicate al Concedente. Il Concedente procede all'eventuale autorizzazione della modifica, secondo quanto previsto dall'art. 184 del Codice e dall'art. 7 [MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO] della Convenzione. Conseguentemente, non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo alla Convenzione.

40. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, gli Enti Finanziatori, ai sensi dell'art. 176, comma 8 del Codice, possono impedire la risoluzione, designando un operatore economico che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente, ai sensi dell'art. 176, comma 8 del Codice, gli Enti Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione della Convenzione per i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 176, comma 8 del Codice, di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che gli Enti Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, la Convenzione si intende risolta di diritto.
3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto convenzionale con l'operatore economico designato dagli Enti Finanziatori a condizione che lo stesso:
 - a. abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo, comunque, riguardo allo stato di avanzamento della Convenzione alla data del subentro;
 - b. si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Convenzione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale, ovvero nel termine più ampio che sarà, ove necessario, assegnato dal Concedente.
4. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

5. Qualora gli Enti Finanziatori non individuino l'operatore economico subentrante, ai sensi del comma 2 del presente articolo, ovvero qualora l'operatore economico subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3 del presente articolo, il Concedente procede alla risoluzione della Convenzione, con le conseguenze di cui all'art. 44 [RISOLUZIONE PER MOTIVI ATTRIBUIBILI AL CONCESSIONARIO] della Convenzione.

41. RIFINANZIAMENTO

1. Qualora il Concessionario intenda concludere un nuovo Contratto di Finanziamento, anche per estinguere, totalmente o parzialmente il Contratto di Finanziamento iniziale, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi e le condizioni del nuovo finanziamento.
2. Il nuovo finanziamento non può, in ogni caso, comportare: un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente e/o una riduzione delle garanzie esistenti a favore del Concedente o impegni aggiuntivi per il Concedente.

42. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA e RISOLUZIONE EX LEGE

1. Fermo l'esercizio dei poteri di autotutela, la Concessione cessa automaticamente nelle ipotesi di cui all'art. 176, comma 1 del Codice. In tali casi, non si applicano i termini previsti dall'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
2. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da causa non imputabile al Concessionario, si applica l'art. 43 [RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDEENTE, REVOCA DELLA CONVENZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE O A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PRESUPPOSTI] della Convenzione.
3. La Concessione cessa di diritto anche in tutti i casi previsti dalle norme applicabili, compresi quelli di cui all'art. 176, comma 1 del Codice, o dalla Convenzione.
4. In particolare, il Concedente risolve immediatamente la Convenzione, previa semplice comunicazione, secondo le previsioni dell'art. 48 [DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E COMUNICAZIONI] della Convenzione, in caso di:
 - a. conclamata insolvenza del Concessionario, ovvero ove sia dichiarato il fallimento dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 39 [FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO] e dall'art. 40 [SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO] della Convenzione;
 - b. non rispondenza al vero delle dichiarazioni rilasciate ai fini della sottoscrizione della Convenzione, ai sensi dell'art. 3 [CONDIZIONI GENERALI], comma 2 della Convenzione;
 - c. mancata presentazione al Concedente dei documenti relativi al Contratto di Finanziamento entro 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, come previsto all'art. 11 [DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO], comma 3, lettera e) della Convenzione;
 - d. mancata assunzione del Concessionario di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 15 [OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI] della Convenzione;
 - e. cessione della Convenzione o subconcessione non autorizzata;
 - f. mancata costituzione, sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia della garanzia definitiva, di cui al comma 1 dell'art. 33 [GARANZIA DEFINITIVA E GARANZIA ex ART. 183, COMMA 13 DEL CODICE] della Convenzione;
 - g. perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 [MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO] o dall'art. 40 [SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO] della Convenzione;
 - h. cause di decadenza previste dal Codice Antimafia.
5. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, effettuata dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
6. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti nella Convenzione, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi incluso qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di Progettazione.
7. In caso di risoluzione di diritto, come regolato nel presente articolo, per cause imputabili al Concessionario, spettano al Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni:
 - a. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - b. tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione dell'eventuale nuovo concessionario, o appaltatore;

- c. le penali a carico del Concessionario.
- 8. Il Concedente escute la garanzia definitiva, di cui al comma 1 o al comma 4 dell'art. 33 [GARANZIA DEFINITIVA E GARANZIA ex ART. 183, COMMA 13 DEL CODICE] della Convenzione, a seconda della Fase in cui interviene la risoluzione.

43. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE, REVOCA DELLA CONVENZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE O A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PRESUPPOSTI

1. Qualora il Concedente si renda inadempiente agli obblighi di cui all'art. 10 [OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE] della Convenzione, il Concessionario potrà inviare una diffida ad adempiere, come prevista dall'art. 1454 Cod. Civ., con termine, comunque, non inferiore a 90 (novanta) giorni, affinché il Concedente ponga rimedio all'inadempimento ovvero faccia pervenire le proprie osservazioni, decorso inutilmente il quale, il Concessionario potrà chiedere la risoluzione della Convenzione.
2. È riservata al Concedente la facoltà di pronunciare, in ogni tempo, la revoca della Convenzione con preavviso di mesi 3 (tre), per comprovati motivi di pubblico interesse.
3. Nei casi di risoluzione della Convenzione e revoca della Convenzione, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e per il caso in cui la Convenzione dovesse venir meno a seguito dell'annullamento ad opera della competente Autorità giudiziaria o amministrativa degli atti e provvedimenti che hanno dato luogo al rapporto concessorio, il Concedente è tenuto a versare al Concessionario una somma comprensiva:
 - a. del valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, di qualsiasi natura, al netto degli ammortamenti già effettuati, ovvero, nel caso in cui l'Impianto non abbia ancora superato la fase di Collaudo o di Messa in Esercizio, dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
 - b. delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere per effetto della cessazione anticipata, quantificati e documentati, in conseguenza della risoluzione della Convenzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - c. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Impianto abbia superato la fase di Collaudo e di Messa in Esercizio, del valore attuale, sulla base di un tasso di attualizzazione pari al TIR di Progetto, dei ricavi risultanti dal PEF Contrattuale, al netto dei costi operativi risultanti dallo stesso, per gli anni residui di gestione della Convenzione e di tutti gli oneri a qualsiasi titolo conseguenti, ivi compresi quelli derivanti dalla risoluzione dei rapporti di lavoro subordinato, di contratto a progetto e di consulenza.

La somma degli importi, di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario a titolo di Contributo.

4. Per oneri accessori, di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo, si intendono tutti gli oneri relativi alla gestione della Convenzione, nonché gli oneri finanziari inerenti agli investimenti effettuati.
5. La quota annuale di ammortamenti degli investimenti è indicata nel PEF Contrattuale.
6. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di tutte le somme sopra previste.
7. Le somme di cui sopra sono prioritariamente destinate al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
8. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione della Convenzione o revoca della Concessione, ai sensi del comma 3 del presente articolo, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere, di cui al comma 1 del presente articolo, o nel preavviso di revoca di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.

44. RISOLUZIONE PER MOTIVI ATTRIBUIBILI AL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 42 [CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA e RISOLUZIONE EX LEGE] della Convenzione, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi della Convenzione, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1453 Cod. Civ., previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ. e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non inferiore a 60 (sessanta) giorni. La diffida ad adempiere deve essere comunicata ai recapiti indicati all'art. 48 [DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E COMUNICAZIONI] della Concessione e, per conoscenza, agli Enti Finanziatori.
2. La facoltà, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere esercitata, tra l'altro, nei seguenti casi:
 - a. gravi vizi o difformità dell'Impianto;
 - b. perimento totale o parziale dell'Impianto dovuto a inadeguata o carente manutenzione;

- c. grave danneggiamento dell'Impianto dovuto ad inadeguata o carente manutenzione;
 - d. mancata costituzione, sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative, di cui agli artt. 33 [GARANZIA DEFINITIVA E GARANZIA ex ART. 183, COMMA 13 DEL CODICE], commi 4 e 5 e 34 [POLIZZE ASSICURATIVE] della Convenzione;
 - e. superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali, ai sensi dell'art. 24 [PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE] o dell'art. 28 [PENALI INERENTI ALLA FASE DI GESTIONE] della Convenzione;
 - f. violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'art. 30, comma 5 del Codice, e fiscali;
 - g. violazione degli obblighi di cui all'art. 46 [EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE] della Convenzione.
3. Qualora il Concessionario non abbia rimosso le cause di risoluzione contestate a soddisfazione del Concedente entro il termine, di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero abbia presentato osservazioni ritenute non accettabili, la Convenzione si intenderà risolta alla scadenza del termine.
 4. In caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concedente, su sua richiesta, l'Impianto e le opere e i beni oggetto della Concessione.
 5. Quanto sopra si applica, per quanto possibile, anche ai casi in cui la risoluzione del rapporto intervenga a seguito di scioglimento o cessazione dell'attività del Concessionario, nonché ammissione dello stesso alle procedure concorsuali.
 6. In caso di risoluzione della Convenzione, ai sensi del presente articolo, il Concessionario dovrà corrispondere al Concedente:
 - a. qualora l'Impianto non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
 - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - (ii) tutti i costi necessari affinché l'Impianto sia realizzato, e/o ripristinato, conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) del presente articolo;
 - (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo concessionario, o del nuovo appaltatore;
 - (iv) le penali a carico del Concessionario;
 - b. qualora l'Impianto abbia superato la fase di Collaudo:
 - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - (ii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo concessionario, o del nuovo appaltatore;
 - (iii) le penali a carico del Concessionario.
 7. Al Concessionario sarà riconosciuto, qualora l'Impianto non abbia ancora superato il Collaudo, unicamente il pagamento dei costi indicati nella contabilità dei Lavori e sostenuti dal Concessionario per i Lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale ovvero, qualora l'Impianto abbia superato positivamente il Collaudo, il valore delle opere realizzate e i relativi oneri accessori, al netto dell'ammortamento e del Contributo erogato.
 8. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, si applica quanto previsto dall'art. 43 [RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE, REVOCA DELLA CONVENZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE O A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PRESUPPOSTI], comma 8 della Convenzione. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni dalla risoluzione della Convenzione, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
 9. Senza pregiudizio per l'eventuale cessione dei crediti rinvenienti al Concessionario dalla presente Convenzione in favore degli Enti Finanziatori, le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di tali crediti.
 10. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora l'Impianto abbia superato il Collaudo e la Messa in Esercizio, ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni della Convenzione. Si applica in tal caso quanto previsto all'art. 5 [DURATA], comma 3, della Convenzione.

45. RECESSO

1. In caso di sospensione dei Lavori, o del Servizio protratta per più di 9 (nove) mesi, o di impossibilità sopravvenuta, per cause di Forza Maggiore, come regolate dall'art. 36 [FORZA MAGGIORE],

comma 4 della Convenzione, nonché nel caso in cui, entro un periodo di 3 (tre) mesi, non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di Revisione, secondo l'art. 32 [RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO] della Convenzione, ciascuna delle Parti può esercitare il diritto di recedere dalla Convenzione.

2. Nei casi di cui al comma precedente del presente articolo, il Concedente deve, prontamente, corrispondere al Concessionario l'importo, di cui all'art. 43 [RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE, REVOCA DELLA CONVENZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE O A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PRESUPPOSTI], comma 3, lett. a) e b) della Convenzione, con espressa esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
3. Nelle more dell'individuazione di un concessionario, o appaltatore, subentrante, o della riassunzione del Servizio in capo al Concedente, qualora l'Impianto abbia superato il Collaudo e la Messa in Esercizio, il Concessionario deve proseguire, laddove richiesto dal Concedente, nell'esecuzione del Servizio, alle medesime modalità e condizioni della Convenzione.

Inoltre, fermo restando quanto previsto al precedente comma del presente articolo, il Concessionario può chiedere al Concedente di continuare a gestire il Servizio alle medesime modalità e condizioni della Convenzione, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme, di cui al comma 2 del presente articolo.

SEZIONE X- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

46. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 [DURATA] della Convenzione, e quanto previsto dagli artt. 43 [RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE, REVOCA DELLA CONVENZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE O A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PRESUPPOSTI], 44 [RISOLUZIONE PER MOTIVI ATTRIBUIBILI AL CONCESSIONARIO] e 45 [RECESSO] della Convenzione, in merito alla proroga transitoria della gestione dell'Impianto, l'estinzione della Concessione, a qualunque titolo, comporta il passaggio di diritto dell'Area, dell'Impianto, delle sue pertinenze e attrezzature, dei materiali accessori e di quant'altro attinente alla gestione del Servizio e delle altre attività comprese nella Concessione nella disponibilità del Concedente.
2. È espressamente escluso qualsiasi diritto di ritenzione delle opere oggetto della Concessione in caso di risoluzione.
3. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti della Convenzione, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione, dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione della Convenzione, dell'Area, dell'Impianto, dei materiali accessori e di quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità. In particolare, il Concessionario si impegna a consegnare al Concedente l'Impianto funzionante ed in buono stato di manutenzione, fatto salvo il deterioramento conseguente all'uso in conformità alla Convenzione e alla vetustà, senza che sia dovuto alcun indennizzo o compenso a titolo di avviamento né a qualsiasi altro titolo anche per eventuali migliorie intervenute. Il Concessionario, all'atto della riconsegna, garantisce:
 - a. il funzionamento degli impianti e delle attrezzature, salvo il normale deperimento dovuto all'uso;
 - b. l'assenso alla voltura, a favore del Concedente ed a spese dello stesso, dei contratti relativi alle forniture, previa estinzione dei precedenti rapporti, a proprie spese.
4. Il Concessionario comunica al Concedente, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni la data esatta in cui l'Impianto e l'Area saranno riconsegnati.
5. Il Concedente - almeno 1 (un) anno prima della scadenza della Convenzione - effettua, in contraddittorio con il Concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dell'Impianto ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità alla Documentazione Progettuale ed alle eventuali successive modificazioni della stessa, fatta salva la normale usura. La mancata osservanza, da parte del Concessionario di tali obblighi, determina la risoluzione della Convenzione, conformemente all'art. 44 [RISOLUZIONE PER MOTIVI ATTRIBUIBILI AL CONCESSIONARIO] della Convenzione. Resta inteso che il Concessionario non sarà tenuto ad effettuare alcun investimento, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal Concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.
6. Il Concessionario resta obbligato a proseguire nella gestione dell'Impianto e delle relative pertinenze rimanendo titolare del diritto ad incassare gli introiti derivanti dalla gestione dello stesso - alle condizioni di cui alla Convenzione - anche dopo la scadenza della Convenzione, fino all'effettiva presa in consegna dell'Impianto da parte del Concedente o dei soggetti da esso indicati.
7. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo concessionario, o

appaltatore.

47. VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Alla scadenza della Concessione, o, comunque, al termine della Fase di Gestione, laddove successivo, il Concedente procede, ai sensi dell'art. 102 del Codice, ad effettuare la Verifica di conformità. La Verifica di conformità è finalizzata a certificare che l'erogazione del Servizio sia stata realizzata ed eseguita nel rispetto delle previsioni contrattuali, così come specificate nella Convenzione, nel Gestionale, nella Documentazione Progettuale e nell'Offerta, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, comprese le altre attività incluse nella Concessione.
2. La Verifica di conformità è svolta sotto la supervisione del DEC ed alla presenza del RUP, dando avviso al Responsabile della Concessione, con le modalità di cui all'art. 48 [DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E COMUNICAZIONI] della Convenzione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per i controlli, affinché quest'ultimo, o un suo delegato, possa intervenire.
3. La Verifica di conformità è effettuata nel termine di 120 (centoventi) giorni dall'ultimazione delle prestazioni della Fase di Gestione.
4. All'esito della Verifica di conformità, si procede alla redazione di un unico verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, che è trasmesso al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione. A seguito della positiva Verifica di conformità, il Concedente procede allo svincolo delle ritenute e delle garanzie di cui alla Convenzione.
5. Il Concessionario mette a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la Verifica di conformità.
6. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente articolo, si rimanda alle prescrizioni del Codice e delle norme e disposizioni attuative, vigenti al momento dello svolgimento della Verifica di conformità.

SEZIONE XI - ULTERIORI DISPOSIZIONI

48. DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dalla Convenzione a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.
2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi PEC:
 - a. per il Concedente: [protocollo@pec.ager.puglia.it];
 - b. per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC].
3. Le Parti si impegnano a comunicare, tempestivamente, eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.
4. Il Concessionario elegge, per ogni effetto della presente Convenzione, domicilio in [...] via [...] ed è rappresentato da [...]. Qualsiasi variazione di domicilio, o rappresentanza, sarà opponibile al Concedente solo per il tempo successivo alla sua comunicazione scritta. È onere del Concessionario comunicare, tempestivamente, al Concedente qualsiasi variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione.

49. SPESE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

1. Le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo e registrazione sono a totale carico del Concessionario.

50. POTERI DI RAPPRESENTANZA

1. La Convenzione potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti.
2. Pertanto, qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione dei patti corrispondenti.

51. CONTROVERSIE

1. Il Concedente e il Concessionario convengono che per tutte le controversie derivanti dalla presente Convenzione sia competente in via esclusiva il Tribunale civile di Bari.

Per il Concedente

Per il Concessionario

ALLEGATI

ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI

- Documento [1]: Individuazione dell'Area oggetto di intervento e atto di cessione del diritto di superficie ad AGER
- Documento [2]: Pareri, provvedimenti e atti amministrativi
- Documento [3]: Documentazione Progettuale
- Documento [4]: Cronoprogramma di sintesi delle attività del Concedente e del Concessionario (fasi di progettazione, costruzione, *Commissioning* e Collaudo) quale risultante dal Progetto Definitivo in esito all'ottenimento delle Autorizzazioni
- Documento [5]: Capitolato speciale di appalto e disciplinare tecnico
- Documento [6]: Capitolato di Gestione risultante dall'Offerta
- Documento [7]: PEF Contrattuale
- Documento [8]: Quadro economico
- Documento [9]: Garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice e polizze
- Documento [10]: Offerta del concessionario (in formato elettronico)
- Documento [11]: Risposta ai quesiti posti in fase di gara
- Documento [12]: Documento unico di valutazione dei rischi
- Documento [13]: Documentazione di Gara (in formato elettronico)
- Documento [14]: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone delegate ai sensi dell'art. [•] della Convenzione
- Documento [15]: Importi contrattuali per l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. [•] della Convenzione.

ALLEGATO 2: DEFINIZIONI

AGER o Concedente: indica l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.

Allegati: indica parti integranti e sostanziali della Concessione costituiti da: Documenti Contrattuali (Allegato 1), Definizioni (Allegato 2), Matrice dei Rischi (Allegato 3).

Alterazione dell'Equilibrio: indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di Equilibrio della Concessione che dia luogo, con riferimento al parametro TIR di Progetto, ad una variazione di almeno [1] punto percentuale rispetto al valore rilevato nel PEF Contrattuale al momento della firma della Convenzione.

Area: indica il terreno e i fabbricati preesistenti siti nel Comune di Molfetta (BA) su cui sarà realizzato l'Impianto.

Autorizzazioni: indica tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell'Opera, alla prestazione dell'attività primaria o alla prestazione del Servizio qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante.

Bando di Gara: indica l'atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l'affidamento della Concessione.

Canone concessorio: indica l'importo dovuto al Concedente per lo sfruttamento economico dell'Impianto.

Capitolato di Gestione: indica il documento, facente parte dei Documenti Contrattuali allegati alla Convenzione, e derivante dal piano di gestione presentato in sede di Offerta, recante le modalità di gestione tecnica e funzionale dell'Opera, in cui sono definiti gli *standard* qualitativi e quantitativi, i parametri di controllo, le penali e i meccanismi di pagamento e revisione degli stessi per tutto il periodo di durata della Concessione.

Certificato di Collaudo: indica il certificato provvisorio che assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione, da produrre entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori, ai sensi dell'art. 102 del Codice.

Cod. Civ.: indica il codice civile italiano vigente.

Codice: indica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*" e ss.mm.ii.

Codice Antimafia: indica il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., recante il "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.*".

Codice identificativo di Gara o CIG: indica il codice alfanumerico obbligatorio, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto.

Codice Unico di Progetto o CUP: indica il codice alfanumerico, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e ss.mm.ii., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse.

Collaudo: indica le operazioni di collaudo dei Lavori previsti nell'ambito della Concessione.

Commissioning: indica la verifica effettuata senza l'alimentazione di rifiuti, avente lo scopo di accertare la corretta fornitura delle componenti usate nella costruzione dell'Impianto, la corrispondenza a quanto previsto nei documenti tecnici, nonché il corretto funzionamento

dell'Impianto.

Concessionario: indica l'aggiudicatario della Concessione [*indicare la denominazione precisa*] con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•], ai sensi della Convenzione e/o la Società di Progetto a seguito del subentro all'aggiudicatario.

Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dalla Convenzione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del Codice.

Contratto di Finanziamento: indica il contratto di finanziamento sottoscritto in data [...] ovvero che sarà sottoscritto dal Concessionario con gli Enti Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa, *inter alia*, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o manutenzione dell'Opera [nei limiti di quanto indicato nel PEF Contrattuale], o qualsiasi altro strumento per il finanziamento dell'investimento, ivi compreso l'autofinanziamento o l'emissione di obbligazioni.

Contributo: indica il contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al Concessionario, a titolo di prezzo, ai sensi dell'art. 165, comma 2 del Codice.

Convenzione: indica la convenzione, inclusiva delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della Concessione.

Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione. o CSE: indica il soggetto, nominato dal Concedente, ai sensi del D.Lgs. 81.

Corrispettivi della vendita Prodotto: indica i corrispettivi riscossi dal Concessionario e trasferiti ad AGER per la vendita dei Prodotti derivanti dall'attività di recupero.

Corrispettivi del Servizio: indica i corrispettivi applicabili dal Concessionario ai soggetti conferenti per la prestazione del Servizio attraverso la gestione dell'Impianto, in applicazione della Tariffa di conferimento.

Cronoprogramma: indica il documento elaborato in sede di Offerta nell'ambito del Progetto Definitivo, contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione dell'Opera fino al Collaudo. Il Cronoprogramma, fa parte integrante del Progetto Esecutivo redatto dal Concessionario.

CUP: indica il codice unico di progetto assegnato all'investimento pubblico relativo all'Impianto.

Direttore dei Lavori o DL: indica il soggetto nominato dal Concedente per svolgere le attività di Direzione dei Lavori e seguire la realizzazione dell'Opera, affinché i Lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni della Convenzione.

Direttore dell'Esecuzione o DEC: indica la figura nominata dal Concedente, diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione della Convenzione in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dal Concessionario in conformità dei documenti contrattuali.

Direzione dei Lavori: indica la funzione e il corrispondente ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione ed al controllo tecnico-contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'Opera, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nelle norme applicabili.

D.Lgs. 81: indica il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".

Documentazione di Gara: indica tutti i documenti relativi alla Gara, ossia i documenti pubblicati, o resi disponibili ai partecipanti, sia l'Offerta del Concessionario, tutti inclusi nell'Allegato 1 alla Convenzione.

Documentazione Progettuale: indica il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo.

Documenti Contrattuali: indica i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell'Allegato 1 della Convenzione, vincolanti per le Parti, ivi compresa la Documentazione di Gara.

DPR 445: indica il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) l'importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi.

Enti Finanziatori: indica gli istituti di credito, e/o gli enti finanziatori, che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi del Concessionario, in relazione alla realizzazione dell'Impianto, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo.

Equilibrio: indica l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione dell'Opera, ai sensi e per gli effetti degli artt. 165, comma 2 e 3, comma 1, lett. fff) del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del PEF Contrattuale, eventualmente aggiornato a seguito di Revisione, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel PEF Contrattuale.

Fase di Costruzione: indica il periodo intercorrente fra la data di avvio dei Lavori risultante dal Verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato.

Fase di Esercizio Provvisorio: indica il periodo intercorrente tra la data di conclusione delle attività di *Commissioning* e l'avvio della Fase di Gestione.

Fase di Gestione: indica il periodo intercorrente fra la data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo e conseguente Verbale di Messa in Esercizio e la data di scadenza della Concessione.

Fase di Progettazione: indica il periodo intercorrente fra la data di efficacia della Convenzione e l'avvio della Fase di Costruzione.

Fatto del Concedente: indica ogni evento attribuibile al Concedente che possa influire negativamente sull'efficacia e/o sull'avvio della Concessione stessa.

Fondo Imprevisti: indica l'importo degli imprevisti indicato nel quadro economico del Progetto Definitivo

Forza Maggiore: indica i fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione della Convenzione, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione.

Gara: indica la procedura aperta indetta da AGER in data ..., avente ad oggetto l'aggiudicazione della Concessione, ossia della progettazione esecutiva, dei Lavori di realizzazione dell'Impianto e della sua gestione.

Impianto: indica l'insieme di macchinari, attrezzature, all'interno dell'Area dotata di piazzali pavimentati, reti impiantistiche appropriate, volumi costruiti, aree di stoccaggio, uffici, ecc., ove operare il recupero di rifiuti da spazzamento stradale sino ad ottenerne materia prima secondaria.

Indicatori di Equilibrio: indica il DSCR, il LLCR ed il TIR di Progetto, il VAN di Progetto,

il VAN dell'azionista e il TIR dell'azionista, elementi costitutivi dell'Equilibrio della Concessione.

Indicatori di Performance: indica gli indicatori chiave di prestazione (in inglese *Key Performance Indicator*), riportati nel Capitolato di Gestione, che consente di monitorare l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell'Impianto e del Servizio.

Lavori: indica la riorganizzazione dell'Area e le correlate opere edili per la realizzazione dell'Impianto e impiantistiche necessarie, come specificato nella Documentazione Progettuale.

Legge 136: indica la legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*".

Linee Guida: indica tutti gli atti e i provvedimenti emessi in attuazione del Codice, come, di volta in volta, vigenti, ivi incluse le Linee Guida n. 9 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recanti "*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018

Livelli di Servizio: indica gli *standard* qualitativi e quantitativi fissati contrattualmente per la gestione dell'Impianto e per la prestazione del Servizio nel Capitolato di Gestione.

LLCR (Long Life Coverage Ratio): indica, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante dal Piano Economico Finanziario Contrattuale, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo.

Manutenzione Ordinaria: indica le opere, di cui all'art. 3, comma 1, lett. oo-*quater*) del Codice.

Manutenzione Straordinaria: indica le opere, di cui all'art. 3, comma 1, lett. oo-*quinquies*) del Codice.

Matrice dei Rischi: indica il documento allegato alla Convenzione che riassume i vari rischi dell'operazione stessa e l'allocazione degli stessi tra il Concessionario e il Concedente.

Messa in Esercizio: indica la data di avvio effettivo della gestione dell'Impianto, dopo il *Commissioning* e il Collaudo, risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario.

Offerta: indica tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di Gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione.

Opera: vedi Impianto.

Parti: indica il Concedente e il Concessionario.

PAUR: indica il Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-*bis* del TU Ambiente, comprensivo di VIA, autorizzazione al trattamento dei rifiuti, autorizzazione alla gestione delle acque meteoriche e delle emissioni in atmosfera, ecc.

PEC: indica la posta elettronica certificata.

PEF (o Piano Economico Finanziario) Contrattuale: indica l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio degli investimenti e della connessa gestione dell'Opera per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [•], facente parte della Documentazione Contrattuale, comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di eventuali modifiche contrattuali o Revisione.

Piano di Manutenzione: indica il documento che deve corredare il Progetto Esecutivo, ai

sensi dell'art. 23, comma 8 del Codice. Esso illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, l'attività di manutenzione dell'Impianto al fine di mantenerne, nel tempo, la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. È costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile del Procedimento: a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il Programma Manutentivo.

PRGRU: indica il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con D.C.R. 68 del 14 dicembre 2021.

Prodotto risultante dal trattamento o Prodotto: indica i materiali che risultano dal trattamento dei rifiuti da spazzamento stradale svolto dall'Impianto, valorizzabili sul mercato come materia prima secondaria.

Progettazione: indica l'attività di redazione del Progetto Esecutivo, nonché della documentazione e degli elaborati facenti parte di quest'ultimo.

Progetto Definitivo: indica il progetto, di cui all'art. 23, comma 7 del Codice posto a base di Gara, quale risultante dalle modifiche predisposte dal Concessionario in fase di Offerta.

Progetto Esecutivo: indica il progetto, di cui all'art. 23, comma 8 del Codice, che il Concessionario è tenuto a predisporre, in fase di esecuzione della Convenzione, sulla base del Progetto Definitivo.

Programma Manutentivo: indica documento allegato al Progetto Esecutivo che indica la quantità e la qualità degli interventi manutentivi programmati, sia ordinari che straordinari.

Responsabile del Procedimento o RUP: indica il responsabile unico del procedimento, nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle norme applicabili.

Revisione: indica la procedura di revisione volta a riequilibrare il PEF Contrattuale, nel caso in cui si sia riscontrata un'Alterazione dell'Equilibrio.

Servizio: indica il servizio di trattamento e recupero dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale mediante la gestione dell'Impianto, remunerato mediante la Tariffa di conferimento.

Società di Progetto: indica [indicare la denominazione precisa], partecipata dai soggetti [indicare la denominazione precisa], costituita ai sensi dell'art. 184 del Codice, che subentra all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario.

Stato Avanzamento Lavori o SAL: indica il documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei Lavori, che identifica l'avanzamento dei Lavori, rispetto al Cronoprogramma.

Tariffa di conferimento: indica la tariffa applicabile dal Concessionario per la prestazione del Servizio, quale risultante dal PEF Contrattuale.

TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista: indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato nel PEF Contrattuale.

TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica il tasso di rendimento, in termini percentuali, dei flussi di cassa associati al progetto, così come individuato nel PEF Contrattuale.

TU Ambiente: indica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale".

VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: indica il valore creato, o disperso, dal progetto, in termini finanziari, nel periodo di esecuzione della Concessione.

VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti: indica il valore creato, o disperso, in termini

finanziari, dall'investimento effettuato dagli azionisti nel periodo di esecuzione della Concessione.

Verbale di Messa in Esercizio: indica il verbale a partire dal quale prende avvio la Fase di Gestione, a seguito del *Commissioning*, del Collaudo, e della Fase di Esercizio Provvisorio dell'Impianto.

Verbale di Consegna dei Lavori: indica il verbale dalla cui data il Concessionario avvia l'esecuzione dei Lavori, in conformità con il Cronoprogramma.

Verbale di Consegna: indica il verbale dalla cui data prende avvio la durata della Concessione.

Verifica di conformità: indica la verifica svolta dal Concedente, ai sensi dell'art. 102 del Codice, finalizzata a certificare il corretto svolgimento delle prestazioni dedotte in Concessione per la Fase di Gestione.

ALLEGATO 3: MATRICE DEI RISCHI